

# Tributi locali

## *La potestà regolamentare – i tributi – riflessi contabili – la riscossione*

Dott. Stefano Baldoni

# Argomenti del corso

- La potestà regolamentare degli enti locali
- I tributi comunali
  - In particolare l'imposta unica comunale (IMU-TASI-TARI)
- I riflessi contabili dei tributi comunali
- La riscossione delle entrate locali

# LA POTESTA' REGOLAMENTARE IN MATERIA DI ENTRATE

- *Art. 52 D.Lgs 446/97: “Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell’aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto di esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”*

# LA POTESTA' REGOLAMENTARE IN MATERIA DI ENTRATE

- Possibilità per i comuni di disciplina con regolamento tutte le proprie entrate
  - Tributarie
  - Non tributarie
  
- La disciplina regolamentare può essere anche DEROGATORIA della legge NEL RISPETTO DI ALCUNI LIMITI
  - Disciplina di dettaglio di quanto già previsto dalla legge
  - Modificare specifiche norme di legge *“per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”*
  
- LIMITI ALLA POTESTA' REGOLAMENTARE
  - ESPLICITI
  - IMPLICITI

# LA POTESTA' REGOLAMENTARE IN MATERIA DI ENTRATE

- LIMITI ESPLICITI ALLA POTESTA' REGOLAMENTARE
  - *Individuazione e definizione delle fattispecie imponibili*
  - *Individuazione e definizione dei soggetti passivi*
  - *Individuazione e definizione dell'aliquota massima dei tributi*
  - *Rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti*

# LA POTESTA' REGOLAMENTARE IN MATERIA DI ENTRATE

- LIMITI IMPLICITI ALLA POTESTA' REGOLAMENTARE
  - *Rispetto del principio costituzionale dell'indisponibilità dell'obbligazione tributaria (art. 23 cost)*
    - *Non è possibile incidere sugli elementi che determinano il contenuto della prestazione patrimoniale (es: criteri di definizione della base imponibile, termini di decadenza, tipologia di atti di accertamento, efficacia,, prevedere nuove esenzioni,ecc.)*
  - *Rispetto delle materie coperte da riserva di legge assoluta*
    - SANZIONI TRIBUTARIE
    - CONTENZIOSO TRIBUTARIO
  - *Rispetto dei principi dello statuto del contribuente (L. 212/2000)*
    - *Divieto generale di prevedere delle norme più gravose per il contribuente rispetto alle previsioni di legge*

# LA POTESTA' REGOLAMENTARE IN MATERIA DI ENTRATE

- FACOLTA' AMMESSE CON LA POTESTA' REGOLAMENTARE
  - *Disciplinare la riscossione delle proprie entrate, anche in deroga alle forme di legge*
  - *Affidamento esterno dell'accertamento e della riscossione delle entrate ai soggetti identificati dalla norma e nel rispetto di quanto previsto (art. 52, comma 5, D.Lgs 446/97)*
  - *Prevedere agevolazioni, nei limiti di quanto ammesso dalla legge*
- COMPETENZA: consiglio comunale
- PUBBLICITA':
  - obbligo di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale (oggi sostituito dalla pubblicità sul sito del MEF *art. 13 D.L. 201/2011*)
  - Obbligo di invio al MEF tramite il sito internet, per la pubblicazione sul sito del MEF
- EFFICACIA:
  - Se adottati entro il termine per l'approvazione del bilancio di previsione: **1° gennaio dell'anno di riferimento** (art. 53, c. 16, L. 388/2000)

# LA POTESTA' REGOLAMENTARE IN MATERIA DI ENTRATE

## – EFFICACIA:

- Se adottati OLTRE il termine per l'approvazione del bilancio di previsione: **1° gennaio dell'anno successivo**

## – IMPUGNABILITA':

- Al TAR entro 60 giorni da parte di chiunque vi abbia interesse (o ricorso straordinario al Capo dello Stato)
- Al TAR entro 60 giorni da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze
- Disapplicazione da parte del giudice tributario nei singoli contenziosi (art. 7 D.Lgs 546/92)



# LA POTESTA' REGOLAMENTARE IN MATERIA DI ENTRATE

## IL PARERE OBBLIGATORIO DEI REVISORI DEI CONTI

L'organo di revisione svolge le seguenti funzioni: ..b) pareri, con le modalita' stabilite dal regolamento, in materia di: ....proposte di regolamento di contabilita', economato-provveditorato, patrimonio e **di applicazione dei tributi locali** (*art. 239 D.Lgs 267/2000 – modificato dall'art. 3 comma 1, lettera o, DL 174/2012*)

- **Modalità:** il parere va reso secondo le modalità previste dal regolamento
- Parere **preventivo:** il parere deve essere richiesto e rilasciato prima dell'approvazione della proposta consiliare

# LA POTESTA' REGOLAMENTARE IN MATERIA DI ENTRATE

## IL PARERE OBBLIGATORIO DEI REVISORI DEI CONTI

- **Obbligo di parere solo sui regolamenti o anche sulle delibere di applicazione delle aliquote/tariffe?**
  - Il parere rappresenta un requisito di legittimità delle deliberazioni aventi natura regolamentare in tema di tributi locali, ma non è necessario per quelle relative alla determinazione delle tariffe e delle aliquote (compresa l'approvazione del piano finanziario TARES, ora TARI) in quanto la loro quantificazione ed i loro effetti sono oggetto di valutazione in sede di parere sulla proposta di bilancio preventivo di cui all'art. 174 del TUEL (*TAR Puglia, sentenza n. 2022 del 29/07/2014*)
  - Dubbi per le aliquote IMU e TASI, adottate ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 446/97 (art. 13, comma 6, DL 201/2013 – che si riferisce solo all'aliquota di base – art. 1, comma 676, L. 147/2013 nel caso di modifica dell'aliquota di base, ma non per la differenziazione)

# LA POTESTA' REGOLAMENTARE IN MATERIA DI ENTRATE

## IL PARERE OBBLIGATORIO DEI REVISORI DEI CONTI

- **Contenuto:** motivato giudizio di congruità, coerenza ed attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e dei progetti, anche tenuto conto dell'attestazione del responsabile del servizio finanziario, delle variazioni rispetto all'anno precedente, dei parametri di deficitarietà strutturale e di ogni altro elemento utile
  - Controllo di legittimità? Non espressamente previsto, tuttavia non è possibile prescindere da questa ove l'eventuale illegittimità possa avere effetti sugli equilibri finanziari dell'ente
  - Verifica della corretta previsione degli effetti finanziari conseguenti le scelte regolamentari (es riduzioni TARI finanziate con il bilancio, effetti norme agevolative, ecc.)
  - Verifica della congruità, coerenza ed attendibilità contabile delle previsioni di bilancio?

# LA POTESTA' REGOLAMENTARE IN MATERIA DI ENTRATE

## IL PARERE OBBLIGATORIO DEI REVISORI DEI CONTI

- Congruità: le previsioni di bilancio sono adeguate rispetto alle previsioni regolamentari
  - Coerenza: conformità delle previsioni di bilancio con le previsioni regolamentari
  - Attendibilità: le previsioni di bilancio sono sorrette da parametri e valutazioni oggettivi
- Controllo sulla congruità e sull'attendibilità non sempre pertinente – in ogni caso dovranno valutarsi la corretta applicazione dei principi di adeguatezza, semplificazione, trasparenza.
- **Natura**: parere obbligatorio ma NON vincolante. Il Consiglio comunale può:
- Seguire le indicazioni proposte
  - Discostarsene fornendo idonea giustificazione

# I TRIBUTI COMUNALI VIGENTI

- L'imposta unica comunale (IUC) *art. 1, c. 639-704, L. 147/13*
  - Imposta Municipale Propria (IMU)
  - Tassa sui rifiuti (TARI)
  - Tributo per i servizi indivisibili (TASI)
- L'addizionale comunale IRPEF
- L'imposta di scopo
- L'imposta di soggiorno / l'imposta di sbarco
- L'imposta comunale sulla pubblicità o il relativo canone (Cimp)
- La tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (Tosap) o il relativo canone (Cosap)
- Il diritto sulle pubbliche affissioni

# I TRIBUTI COMUNALI SOPPRESSI

<b>Tributi comunali soppressi</b>	<b>Ultimo anno</b>
Imposta comunale sugli immobili (ICI)	2011
Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (Tarsu) e addizionale ex eca	2012/2013*
Tariffa di igiene ambientale (TIA1)	2012/2013*
Tariffa integrata ambientale (TIA2)	2012/2013*
Tributo sui rifiuti e sui servizi (TARES) e maggiorazione	2013*
Addizionale comunale energia elettrica	2011
Imposta comunale per l'esercizio di imprese arti e professioni (Iciap)	1997

# IL FEDERALISMO FISCALE

- La riforma del federalismo fiscale municipale (*L. 42/2009 – D.Lgs 23/2011*)
  - *Devoluzione ai comuni di parte della fiscalità immobiliare statale*
    - *Quota imposta di registro e bollo*
    - *Imposte ipotecarie e catastali*
    - *Irpef sui redditi fondiari*
    - *Imposta di registro e bollo sulle locazioni*
    - *Tributi speciali catastali, tasse ipotecarie, cedolare secca sugli affitti*
  - *Inserimento delle predette risorse del **fondo sperimentale di riequilibrio***
    - *Sostitutivo dei vecchi trasferimenti erariali*
    - *Ripartito dallo Stato con i criteri di legge*
  - *A regime erogazione di un **fondo perequativo***
  - *Devoluzione ai comuni dal 2014 di una compartecipazione ad alcuni tributi erariali legati ai trasferimenti immobiliari (non attuato)*

# IL FEDERALISMO FISCALE

- La riforma del federalismo fiscale municipale (*L. 42/2009 – D.Lgs 23/2011*)
  - *Previsione di specifici tributi comunali*
    - **IMPOSTA DI SOGGIORNO**
      - » Nei soli comuni capoluogo o turistici (facoltativa)
      - » Dovuta dai soggetti che soggiornano in strutture ricettive
      - » Graduata al prezzo (max 5 euro a notte)
      - » Risorse vincolate a specifici interventi
    - **IMPOSTA DI SCOPO**
      - » facoltativa
      - » Addizionale all'IMU per finanziare opere pubbliche, applicabile per max 10 anni



# IL FEDERALISMO FISCALE

- *Previsione di specifici tributi comunali*
  - **IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA**
    - » In origine prevista dal 2014
  - **IMPOSTA MUNICIPALE SECONDARIA**
    - » Introdotta dal 2014 (*rinviata al 2016 – L. 147/2013-DL194/14*)
    - » In sostituzione dell'imposta comunale sulla pubblicità, del diritto sulle pubbliche affissioni o dei relativi canoni, e dell'addizionale ex eca
    - » Presupposto: occupazione dei beni del demanio o patrimonio indisponibile dei comuni, spazi sovrastanti e sottostanti, anche ai fini pubblicitari
    - » Soggetto passivo: chi effettua l'occupazione (in solido chi diffonde il messaggio pubblicitario)

# IL FEDERALISMO FISCALE

- Attuazione del federalismo:
  - Operante nel 2011 e nel 2012 il fondo sperimentale di riequilibrio
  - Federalismo sospeso a decorrere dal 2013
    - » Eliminato il fondo sperimentale di riequilibrio e sostituito con il **fondo di solidarietà comunale** con finalità perequative (di fatto è sospesa quindi l'attribuzione dei tributi statali sugli immobili)
  - Anticipazione dell'IMU al 2012
  - Differimento dell'IMU2 al 2015 (poi al 2016)
  - Applicazione dell'imposta di soggiorno dal 2012 (facoltativa)

# I TRIBUTI COMUNALI

- L'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) *art. 1, c. 639-704, L. 147/13*
  - Entra in vigore dal 2014
  - Sostituisce: tares, maggiorazione statale tares
  - Tributo formato da 2 componenti
    - COMPONENTE PATRIMONIALE (IMU)
      - » Legata al possesso di immobili, alla loro natura ed al loro valore
    - COMPONENTE SERVIZI COMUNALI a sua volta formata da
      - » TASSA SUI RIFIUTI (TARI)
      - » TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)
  - Tributo in realtà non unitario

# I TRIBUTI COMUNALI

## IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA- (IMU)

*art. 13 D.L. 201/2011 – art. 8-9 D.Lgs 23/2011 – D.Lgs 504/92*

- Entra in vigore dal 2012 in forma inizialmente **sperimentale**
    - » Inizialmente l'IMU doveva entrare in vigore nel 2014
    - » Dal 2014 l'IMU diventa **a regime** (L. 147/2013)
  - Sostituisce l'ICI e l'IRPEF sui redditi fondiari degli immobili non locati
- 
- **Presupposto**: possesso di immobili
    - **Fabbricati**: *unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta al catasto edilizio urbano, inclusa l'area di sedime e quella che ne costituisce pertinenza (art. 2, c. 1, let a, D.Lgs 504/92)*
      - » Rigorose condizioni richieste dalla Corte di Cassazione per la sussistenza del vincolo pertinenziale delle aree edificabili

# I TRIBUTI COMUNALI

## IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA- (IMU)

- **Fabbricati esclusi dal tributo dal 2014** (*art. 13, c. 2, DL 201/2011*):
  - **Abitazione principale** NON appartenente alle categorie catastali A/1-A/8-A/9 e relative **pertinenze**
  - **Abitazioni equiparate** dal regolamento comunale all'abitazione principale
    - » Abitazione di pensionati o disabili ricoverati
    - » Abitazioni in comodato a parenti di primo grado, alternativamente (a scelta del comune) **con ISEE inferiore o pari a € 15.000 o fino ad una rendita di € 500,00**
    - » NB: non è più ammessa l'equiparazione delle abitazioni di cittadini italiani residenti all'estero per il 2014. Dal **2015 è equiparate per legge** una sola abitazione posseduta in Italia da cittadini italiani **residenti all'estero iscritti AIRE e già pensionati nei paesi di residenza** (*art. 9-bis, DL 47/2014*)

# I TRIBUTI COMUNALI

## IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA- (IMU)

- **Fabbricati esclusi dal tributo dal 2014:**
  - Abitazioni di cooperative edilizie a proprietà indivisa assegnate ai soci per destinarle ad abitazione principale
  - Alloggi sociali
  - Abitazioni di militari o poliziotti
  - Abitazione assegnata all'ex coniuge
- **Fabbricati esenti dal tributo**
  - Immobili stato, province, regioni, comuni ecc. non destinati esclusivamente a finalità istituzionali
  - Immobili destinati al culto e pertinenze
  - Immobili posseduti ed utilizzati da enti non commerciali per particolari attività agevolate svolte con modalità non commerciali
  - Fabbricati invenduti delle imprese di costruzione
  - Fabbricati rurali ad uso strumentale
  - Terreni agricoli nei comuni montani o di collina

# I TRIBUTI COMUNALI

## IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA- (IMU)

- **Abitazione principale ai fini IMU**

- *Immobilie iscritte o iscrivibili in catasto come unica unità immobiliare in cui il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente (art. 13, c. 2, D.L. 201/2011)*
- Requisiti
  - » 1 sola unità immobiliare in catasto
  - » Dimora abituale e residenza anagrafica
  - » Del possessore e del suo nucleo familiare
- Coniugi con residenze separate
  - » se nello stesso comune 1 sola è l'abitazione principale
  - » Se in comuni diversi, occorre che ci siano dimore effettivamente separate (tesi non univoca)

# I TRIBUTI COMUNALI

## IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA- (IMU)

- **Pertinenze abitazione principale**
  - *Sono pertinenze esclusivamente le unità immobiliari che solo iscritte nelle categorie catastali C/2-C/6 e C/7 al massimo 1 per categoria, comprese quelle accatastate unitamente all'abitazione*



# I TRIBUTI COMUNALI

## IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA- (IMU)

- **Aree fabbricabili:** *sono tali quelle previste dallo strumento urbanistico generale **indipendentemente** dall'approvazione della Provincia o di strumenti urbanistici attuativi (art. 2, c. 1, let. b, D.Lgs 504/92 e art. 36, c. 2, DL 223/2006)*
  - » Sono comunque considerati terreni agricoli le aree edificabili **possedute e condotte da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola** (cd finzioni giuridica di non edificabilità)
- **Terreni agricoli:** *terreni adibiti all'esercizio delle attività indicate dall'art. 2135 del cod. civ. (art. 2, comma 1, let. c, D.Lgs 504/92)*
  - » Non è necessario che il conduttore sia proprietario del terreno, purchè sia imprenditore agricolo
  - » I terreni agricoli **sono esenti nei comuni montani o di collina** di cui alla circ. Min Fin del 09/06/1993 (art. 7, c. 1, let. H, D.Lgs 504/92)

# I TRIBUTI COMUNALI

## IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA- (IMU)

- **Terreni agricoli:** l'elenco dei comuni montani o di collina sarà modificato entro il 2014 con apposito D.M., con conseguente assoggettabilità al tributo dallo stesso anno (*art. 22 D.L. 66/2014*)
  
- **Terreni incolti:** *tutti i terreni diversi da quelli*
  - » Edificabili
  - » Agricoli
  - » PertinenzialiPer il MEF seguono lo stesso trattamento dei terreni agricoli (DM 30/10/2012)

# I TRIBUTI COMUNALI

## L'APPLICAZIONE DELL'IMU SUI TERRENI AGRICOLI

(art. 22 D.L. 66/2014 – D.M. 28/11/2014)

- Emanazione di un nuovo decreto che stabilirà i comuni montani o di collina a cui applicare l'esenzione per i terreni agricoli
  - In base all'altitudine media individuata dall'ISTAT
- Il decreto deve differenziare tra terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti o IAP, iscritti nella previdenza agricola, e altri terreni agricoli
- Nei comuni che non saranno più montani l'IMU è dovuta sui terreni agricoli dal 2014
- Esenzione **in ogni caso** dei terreni a immutabile destinazione agro-silvo pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusufruttabili (*usi civici*) ubicati nei comuni non montani
  - Contributo statale compensativo del minor gettito, con modalità rinviate a DM
- Esenzione confermata anche per gli anni 2015 e successivi (art. 1, c. 4, DL a/2015)

# I TRIBUTI COMUNALI

## L'APPLICAZIONE DELL'IMU SUI TERRENI AGRICOLI

- **D.M. 28/11/2014**
  - Comuni classificati in base all'altitudine del centro (casa comunale) risultante dall'elenco ISTAT dei comuni
  - Nuovo regime:
    - Comuni con altitudine del centro superiore a mt 600
      - Terreni agricoli tutti esenti
    - Comuni con altitudine compresa tra m. 281 e m.600
      - Terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti e IAP iscritti nella previdenza agricola: esenti
      - Altri terreni: soggetti al tributo

# I TRIBUTI COMUNALI

## L'APPLICAZIONE DELL'IMU SUI TERRENI AGRICOLI

- **D.M. 28/11/2014**
  - Comuni con altitudine del centro inferiore a mt 281
    - **Terreni agricoli imponibili**

### *Tabella riepilogativa*

<b>Altezza comune</b>	<b>Esenzione terreni CD e IAP</b>	<b>Esenzione altri terreni</b>
Oltre 600 metri	SI	SI
Tra 281 e 600 metri	SI	NO
Sotto 281 metri	NO	NO

# I TRIBUTI COMUNALI

## L'APPLICAZIONE DELL'IMU SUI TERRENI AGRICOLI

- **D.M. 28/11/2014**
  - Nei comuni non più compresi nell'elenco dei comuni di cui al D.M. l'imposta è dovuta dal 2014
  - Scadenza del versamento: prorogata al 26/01/2015 in unica soluzione (*art. 1, c. 1, D.L. 185/2014 – art. 1, c. 692, L. 190/2014*)
  - Profili di criticità
    - Violazione termini statuto del contribuente
    - Nei comuni con altezza compresa tra m. 281 e 600, esenzione prevista per tutti i terreni posseduti da CD e IAP, senza richiesta della necessità della contemporanea conduzione
    - Irrazionalità criterio di individuazione dell'altitudine

# I TRIBUTI COMUNALI

## L'APPLICAZIONE DELL'IMU SUI TERRENI AGRICOLI

- **D.M. 28/11/2014**
  - Profili di criticità
    - Decreto intervenuto a fine anno tagliando le risorse del fondo di solidarietà quando ormai le spese sono state impegnate con rischi di squilibri finanziari
- *D.m. sospeso dall'ordinanza del TAR Lazio del 22/12/2014 n. 6651 e dal decreto del TAR Lazio n. 126/2015*

# I TRIBUTI COMUNALI

## L'APPLICAZIONE DELL'IMU SUI TERRENI AGRICOLI

- **D.M. 28/11/2014**
  - Riduzione compensativa delle risorse (art. 22 D.L. 66/2014)
    - Riduzione del fondo di solidarietà comunale per complessivi € 359 mln
    - Tagli contenuti nell'allegato al D.M. a valore sul 2014 e con decorrenza dallo stesso anno
    - Consentito accertamento convenzionale del gettito IMU derivante dai terreni agricoli corrispondente al taglio operato (art. 1, c. 2, D.L. 185/2014 – art. 1, c. 693, L. 190/2014)
    - Le riduzioni tengono conto del trasferimento per ricompensare i comuni del minor gettito derivante dall'esenzione dei terreni a proprietà collettiva ad immutabile destinazione agro-silvo pastorale inusucapibili



# I TRIBUTI COMUNALI

## L'APPLICAZIONE DELL'IMU SUI TERRENI AGRICOLI

- **LE NUOVE DISPOSIZIONI DEL DL 4/2015**
  - Abrogazione disposizione dell'art. 4, c. 5-bis, del D.L. 16/2012 (art. 22 D.L. 66/2014)
  - Introduzione di nuovi criteri per l'individuazione dei terreni agricoli esenti da IMU
  - Per individuare i comuni "montani o di collina", ex art. 7, c. 1, let. H, D.Lgs 504/92, NON si considera più l'altitudine del centro, ma la classificazione ISTAT dei comuni montani (elenco ISTAT comuni italiani)
  - Precisazione che l'esenzione si estende anche ai terreni incolti e non solo a quelli agricoli
  - Nuove regole VIGENTI dal 2014

# I TRIBUTI COMUNALI

## L'APPLICAZIONE DELL'IMU SUI TERRENI AGRICOLI

- **LE NUOVE DISPOSIZIONI DEL DL 4/2015**
  - Spostamento della scadenza per l'anno 2014 al 10/2/2015
  - *Sono comunque non soggetti a sanzioni ed a interessi i pagamenti dell'IMU 2014 relativa ai terreni agricoli non più esenti, i pagamenti effettuati entro il 31/03/2015 (art. 1, c. 5, DL 4/2015)*

# I TRIBUTI COMUNALI

## L'APPLICAZIONE DELL'IMU SUI TERRENI AGRICOLI

- **LE NUOVE DISPOSIZIONI DEL DL 4/2015**
  - Classificazione dei comuni
    - **Totalmente montani**: esenzione di tutti i terreni agricoli e incolti
    - **Parzialmente montani**:
      - esenti i terreni posseduti e condotti da CD o IAP, iscritti nella previdenza agricola
      - esenti i terreni posseduti da CD e IAP concessi in affitto o in comodato ad altro CD o IAP, iscritto nella previdenza agricola
    - **Non montani**: nessuna esenzione per i terreni agricoli e incolti
    - **Comuni ubicati nelle isole minori**: tutti i terreni agricoli e incolti esenti

# I TRIBUTI COMUNALI

## L'APPLICAZIONE DELL'IMU SUI TERRENI AGRICOLI

- **LE NUOVE DISPOSIZIONI DEL DL 4/2015**
  - Per il solo 2014 l'esenzione riguarda anche
    - Tutti i terreni ubicati nei comuni con altitudine del centro superiore a mt 600
    - Tutti i terreni posseduti da CD o IAP iscritti nella previdenza agricola, ubicati nei comuni con altitudine del centro compresa tra mt 281 e mt 600
    - Tutti i terreni a immutabile destinazione agro-silvo pastorale a proprietà collettiva indivisibili e inusucapibili (estesa al 2015 dal D.L. 4/2015)
    - Terreni agricoli e incolti ubicati nel territorio delle isole minori

# RIEPILOGO ESENZIONE TERRENI AGRICOLI

	Comuni totalmente montani		Comuni parzialmente montani		Comuni non montani	
	2014	2015	2014	2015	2014	2015
a) Terreni posseduti e condotti da CD o IAP iscritti nella previdenza agricola	ESENTI	ESENTI	ESENTI	ESENTI	SOGGETTI se non il comuni con altitudine del centro > 281 mt	SOGGETTI
b) Terreni posseduti da CD o IAP affittati a CD o IAP iscritti nella previdenza agricola	ESENTI	ESENTI	ESENTI	ESENTI	SOGGETTI se non il comuni con altitudine del centro > 281 mt	SOGGETTI
c) Terreni ubicati in comuni con altitudine del centro superiore a 600 mt	ESENTI	ESENTI	ESENTI	SOGGETTI se non a e b	ESENTI	SOGGETTI

# RIEPILOGO ESENZIONE TERRENI AGRICOLI

	Comuni totalmente montani		Comuni parzialmente montani		Comuni non montani	
	2014	2015	2014	2015	2014	2015
d) Terreni ubicati in comuni con altitudine del centro compresa tra mt 281 e mt 600 posseduti da CD o IAP iscritti nella prev agricoli NON condotti dagli stessi	ESENTI	ESENTI	ESENTI	SOGGETTI se non b	ESENTI	SOGGETTI
e) Terreni a immutabile destinazione agro-silvo pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusufruttabile	ESENTI	ESENTI	ESENTI	SOGGETTI	ESENTI	SOGGETTI

# I TRIBUTI COMUNALI

## L'APPLICAZIONE DELL'IMU SUI TERRENI AGRICOLI

- **D.L. 4/2015**
  - Aspetti applicativi:
    - Imposizione nei comuni non più esenti anche dei terreni incolti
    - Aliquota da applicare (*art. 1, c. 1, D.L. 185/2014 – art. 1, c. 692, L. 190/2014*)
      - Comuni che hanno previsto una specifica aliquota per i terreni agricoli: *aliquota comunale*
      - Altri comuni: *aliquota di base statale (7,6 per mille)*
  - L'esenzione prevista per i terreni agricoli posseduti da CD o IAP iscritti nella previdenza agricola ubicati nei comuni con altitudine del centro compresa tra mt 281 e mt 600 è stata modificata e riguarda oggi i terreni **posseduti e condotti** da tali soggetti nei comuni parzialmente montani

# I TRIBUTI COMUNALI

## L'APPLICAZIONE DELL'IMU SUI TERRENI AGRICOLI

- **D.L. 4/2015**
  - Aspetti applicativi:
    - **Questione dei terreni affittati o in comodato**
      - Nel DM 28/11/2014 l'esenzione si estendeva ai terreni posseduti da CD o IAP concessi in comodato o affitto ad altri CD o IAP – norma inutile poichè l'esenzione spettava comunque a tutti i terreni solo **POSSEDUTI** da CD o IAP (non era richiesta la conduzione diretta)
      - Nel D.L. 4/2015 l'esenzione si estende anche ai terreni **POSSEDUTI** da CD o IAP concessi in comodato o in affitto ad altri CD o IAP (per la RM 2/2015, i primi devono coltivare un altro terreno)



# I TRIBUTI COMUNALI

## L'APPLICAZIONE DELL'IMU SUI TERRENI AGRICOLI

- **D.L. 4/2015**
  - Aspetti applicativi:
    - Terreni a proprietà indivisa posseduti e condotti da IAP o CD e posseduti da altri soggetti
      - Tesi soggettiva: l'esenzione compete solo per la quota di spettanza del CD o IAP
        - *Analogo criterio utilizzato per la riduzione dalla circolare MEF n. 2/df del 18/05/2012*
        - *Interpretazione letterale della norma*
      - Tesi oggettiva: l'esenzione si estende a tutto il terreno
        - *Interpretazione estensiva della norma*
        - *Posizione Cassazione sulla finzione giuridica*

# I TRIBUTI COMUNALI

## L'APPLICAZIONE DELL'IMU SUI TERRENI AGRICOLI

- **D.L. 4/2015**
  - Aspetti applicativi:
    - Limiti di versamento
      - *Il limite minimo è riferito al soggetto passivo per l'intero ammontare del tributo dovuto al comune nell'anno d'imposta, quindi*
        - *Se anche l'imposta sui terreni agricoli non più esenti è inferiore al minimo, ma sommata all'imposta dovuta per altri immobili supera il minimo, va **ugualmente versata** (con in più anche l'eventuale imposta sugli altri immobili)*
        - *Se l'imposta sui terreni agricoli è inferiore al minimo e non ci sono altri immobili, il tributo non va versato*

# I TRIBUTI COMUNALI

## L'APPLICAZIONE DELL'IMU SUI TERRENI AGRICOLI

- **D.L. 4/2015**
  - Aspetti applicativi:
    - **Rimborso**
      - *I contribuenti che hanno versato l'IMU relativa ai terreni agricoli imponibili in base al DM 28/11/2014, divenuti esenti per effetto del DL 4/2015, hanno diritto al rimborso di quanto versato o alla compensazione se comune ha previsto tale facoltà nel regolamento (art. 1, c. 5-bis, DL 4/2015)*
      - *I contribuenti che hanno versato l'IMU sui terreni agricoli NON più soggetti, hanno diritto al rimborso*
        - *Problema del limite minimo*
        - *Rimborso d'ufficio? Non pare obbligatorio*

# I TRIBUTI COMUNALI

## L'APPLICAZIONE DELL'IMU SUI TERRENI AGRICOLI

- **D.L. 4/2015**
  - Aspetti applicativi:
    - Base imponibile: *reddito dominicale in catasto al 1 gen. rivalutato del 25% e moltiplicato per*
      - *Terreni posseduti e condotti CD e IAP iscritti nella previdenza agricola: 75*
      - *Altri terreni: 135*

# I TRIBUTI COMUNALI

## L'APPLICAZIONE DELL'IMU SUI TERRENI AGRICOLI

- **D.L. 4/2015**
  - Aspetti applicativi: RIDUZIONE DALL'IMPOSTA
    - Riduzione: *terreni posseduti e condotti da CD e IAP iscritti nella previdenza agricola*

Valore del terreno	Riduzione
Fino al € 6.000	100%
Oltre € 6.000 fino ad € 15.500	70%
Oltre € 15.500 fino ad € 25.500	50%

### *Suddivisione dell'imponibile per scaglioni*

- *Somma dei valori di tutti i terreni posseduti nello stesso comune dal soggetto passivo*
- *La riduzione spetta solo sulla quota di valore del soggetto che ha i requisiti e non compete ai comproprietari privi di requisiti*

# I TRIBUTI COMUNALI

## L'APPLICAZIONE DELL'IMU SUI TERRENI AGRICOLI

- **D.L. 4/2015 – art. 1, c. 1-bis**
  - Aspetti applicativi: DETRAZIONE
    - Nuova detrazione per i terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali:
      - Applicata nei comuni NON montani definitivi montani o di collina nell'elenco di cui alla circolare n. 9 del 14/6/1993 (allegato al decreto)
        - Nei comuni in precedenza parzialmente delimitati (PD), la detrazione spetta solo per le zone del territorio comunale individuate come montane
      - Pari ad € 200,00, fino a concorrenza dell'imposta dovuta
    - Contributo erariale compensativo di € 15,35 mln a decorrere dal 2015, per regioni a statuto ordinario + sicilia e sardegna
    - Distribuito con DM (art. 1, c. 9-bis, D.L. 4/2015)

# I TRIBUTI COMUNALI

## L'APPLICAZIONE DELL'IMU SUI TERRENI AGRICOLI

- **D.L. 4/2015**
  - Modifica al taglio operato dal D.M. 28/11/2014 (art. 1, c. 7, D.L. 4/2015)
    - Variazione compensative delle risorse a decorrere dall'anno 2015 (allegato A al DL 4/2015)
      - Nell'ambito del FSC per comuni regioni a statuto ordinario + Sicilia e Sardegna
      - Friuli, Trentino AA, Valle d'Aosta, art. 13, c. 17, D.L. 201/2011
    - Variazione compensativa delle risorse per il 2014 (allegato B)
    - Rimborsi ai Comuni (all C) per il 2014 – i comuni sono autorizzati a rettificare gli accertamenti a titolo FSC e del gettito IMU per il 2014.

# I TRIBUTI COMUNALI

## L'APPLICAZIONE DELL'IMU SUI TERRENI AGRICOLI

- **D.L. 4/2015**
  - Revisione degli importi del FSC ridotti nel 2014
    - Verifica da parte del MEF, sentita l'ANCI e la Conferenza Stato-città, entro il termine del 30/09/2015, del gettito IMU dai terreni agricoli per l'anno 2014
    - Con DM interno, di concerto con il MEF, si provvederà alle variazioni compensative spettanti a ciascun comune delle regioni a statuto ordinario + Sicilia e Sardegna
    - In base all'art. 13, c. 17, del DL 201/2011 per il Friuli e la Valle d'Aosta
    - A invarianza della riduzione complessiva di € 230, 691 mln per il 2014 e di € 268,652 mln per il 2015 e successivi



# I TRIBUTI COMUNALI

## L'APPLICAZIONE DELL'IMU SUI TERRENI AGRICOLI

- **ACCERTAMENTO CONVENZIONALE PER IL 2014**
  - Previsto dall'art. 1 del D.L. 185/2014 (poi decaduto)
  - Confermato dall'art. 1, comma 693, L. 190/2014
  - Riferito agli importi contenuti nel DM 28/11/2014
  - Dubbi sulla sua applicabilità dopo il DL 4/2015 perchè:
    - È stata abrogata la norma che aveva previsto l'emanazione del DM 28/11/2014
    - Gli importi delle riduzioni del FSC sono ora contenute nel DL 4/2015 e non più nel DM 28/11/2014
    - Per la FAQ IFEL l'accertamento convenzionale era contenuto del DM 28/11/2014, ormai decaduto e quindi non è più applicabile. Può accertarsi in base al nuovo principio della competenza potenziata solo quanto incassato entro il 30/4/2015.

# I TRIBUTI COMUNALI

## L'APPLICAZIONE DELL'IMU SUI TERRENI AGRICOLI

- **ACCERTAMENTO CONVENZIONALE PER IL 2014**
  - Critiche alla tesi IFEL:
    - La L. 190/2014 ha recepito il DL 185/2014
    - Il riferimento al DM 28/11/2014 era limitato solo agli importi
    - Effetti sugli equilibri della tesi contraria e sul patto di stabilità

# I TRIBUTI COMUNALI

## IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA- (IMU)

- **Soggetto attivo**: comune sul cui territorio insiste l'immobile
- **Soggetti passivi**: titolari dei diritti reali sugli immobili soggetti + concessionari di beni demaniali, locatari finanziari, coniuge assegnatario dell'ex casa coniugale
- **Base imponibile**:
  - Fabbricati iscritti in catasto con rendita: rendita catastale rivalutata del 5% moltiplicata per specifici coefficienti
  - Aree edificabili: valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione
  - Terreni agricoli: reddito dominicale rivalutato
  - Fabbricati categoria D privi di rendita, posseduti interamente da imprese e distintamente contabilizzati: valore contabile rivalutato
  - Fabbricati privi di rendita: rendita presunta

# I TRIBUTI COMUNALI

## IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA- (IMU)

- **Aliquota**: stabilite dal Comune entro i seguenti limiti
  - Aliquota di base: 7,6 per mille +/- 3 per mille
  - Aliquota abitazione principale (oggi per A/1-A/8-A/9): 4 per mille +/- 2 per mille
  - Aliquota fabbricati rurali strumentali: 2 per mille, riducibile fino al 1 per mille (oggi esenti in tutti i comuni)

*Ampia libertà di differenziazione delle aliquote*
- **Detrazioni di imposta**:
  - Detrazione di € 200 per gli immobili destinati ad abitazione principale
    - » Oggi valida solo per le abitazioni in A/1-A/8-A/9 e per gli immobili degli ex istituti autonomi case popolari
  - Detrazione di € 50 per ogni figlio dimorante e residente fino a 26 anni (solo per gli anni 2012-2013)

# I TRIBUTI COMUNALI

## IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA- (IMU)

- **Quota statale del tributo:**

- 2012: 50% del tributo calcolato ad aliquota di base su tutti gli immobili eccetto le abitazioni principali e i fabbricati rurali strumentali
- Dal 2013: tributo calcolato sugli immobili produttivi di categoria D calcolato con l'aliquota del 7,6 per mille
  - » I comuni possono applicare su questi immobili un'addizionale fino al 3 per mille

- **Scadenze:**

- Prima rata: 16 giugno, calcolata con le aliquote e le detrazioni previste nei dodici mesi dell'anno precedente
- Seconda rata: 16 dicembre, a saldo sulla base
  - » delle aliquote e delle detrazioni dell'anno se comunicate al MEF entro il 21 ottobre
  - » Delle aliquote e delle detrazioni dell'anno precedente in caso contrario

# I TRIBUTI COMUNALI

## IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA- (IMU)

- **Pagamento**

- Solo con modello F24 o apposito bollettino postale. Non sono ammesse altre modalità di pagamento

- **Dichiarazione:**

- Dovuta da tutti i soggetti passivi in caso di inizio, cessazione del possesso o della sogettività passiva o di modifiche di elementi rilevanti ai fini del tributo
  - » Casi di obbligo stabiliti dal DM 30/10/2012, di approvazione delle istruzioni
  - » Scadenza: entro il 30 giugno dell'anno successivo
  - » Dichiarazione valida anche per gli anni successivi salvo variazioni
  - » Presentazione manuale, con raccomandata, tramite PEC o, a breve, in modo telematico

# I TRIBUTI COMUNALI

## – LA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

- Introdotta dal 2014
- Sostituisce TARES-TARSU-TIA1-TIA2
- Presupposto: possesso o detenzione di locali o aree scoperte non pertinenziali di fabbricati
  - » A qualsiasi uso siano destinati
  - » **Suscettibili di produrre rifiuti**
- Soggetti passivi: possessore o detentore dei locali/aree soggette al tributo (sempre il possessore se la concessione in uso dura meno di 6 mesi nell'anno solare)
- Soggetto attivo: comune sul cui territorio sono ubicati gli immobili
- Base imponibile: superficie calpestabile dei locali/aree (in futuro per gli immobili a destinazione ordinaria 80% superficie catastale)
- Finalità: copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (determinati dal piano finanziario)

# I TRIBUTI COMUNALI

## – LA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

- Tariffe: stabilite dal comune, per categorie, in alternativa
  - con il metodo normalizzato (dpr 158/99)
    - » Struttura binomia della tariffa: **quota fissa**, destinata a finanziare i costi fissi del servizio e **quota variabile**, destinata a finanziare i costi di esercizio
    - » Utenze domestiche: quota fissa legata alla superficie ed il numero dei componenti il nucleo familiare, quota variabile dipendente solo dal numero dei componenti
    - » Utenze non domestiche: quota fissa e variabile dipendenti dalla superficie e differenziate per categorie omogenee di attività
  - Criterio alternativo (rispetto del “chi inquina paga”, legato a coeff produttività quali-quantitativa di rifiuti)
- *Il tributo ha sempre carattere presuntivo, legata alla produzione media di rifiuti*



# I TRIBUTI COMUNALI

## – LA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

- Esenzioni/esclusioni:
  - » superfici che producono rifiuti speciali non assimilati agli urbani in via continuativa e prevalente
  - » superfici oggettivamente impossibilitate a produrre rifiuti
- Riduzioni/esenzioni: disciplinate dal regolamento comunale per raccolta differenziata, zone non servite, zone prive di servizio, unico occupante, usi stagionali, residenti all'estero, abitazioni rurali, riciclo autonomo di rifiuti assimilati agli urbani
  - » 2/3 per gli immobili di cittadini italiani res estero iscritti AIRE pensionati nei paesi di residenza (dal 2015)
- Riscossione: a mezzo modello F24 o bollettino postale o sistemi elettronici interbancari o postali, liquidato dal comune
- Scadenze: stabilite dal comune, consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale, con possibilità di versamento in unica soluzione

# I TRIBUTI COMUNALI

## – LA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

- Dichiarazione:
  - » da presentarsi in caso di inizio/cessazione del possesso o della detenzione o di modificazioni di elementi rilevanti per l'applicazione del tributo
  - » Termine. 30 giugno dell'anno successivo
  - » Modalità disciplinate dal regolamento comunale
- Tariffa corrispettiva:
  - » Facoltativa al posto della TARI per i comuni che hanno adottato sistemi puntuali di misurazione dei rifiuti prodotti
  - » In prospettiva obbligatoria per tutti.
- Tariffa giornaliera: tributo dovuto anche per occupazione temporanee di suolo pubblico, commisurato alla tariffa annuale maggiorata fino al 100%.

# TARI :LA DETASSAZIONE DEI MAGAZZINI

- il regolamento della TARI deve individuare le **aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili** e i **magazzini di materie prime** e di **merci funzionalmente** ed **esclusivamente** collegati all'esercizio di dette attività produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione
- Rafforzate le sanzioni in caso di conferimento al servizio pubblico di rifiuti speciali non assimilati, in assenza di convenzione con il comune o l'ente gestore del servizio: pari a quelle previste per l'abbandono di rifiuti dal'art. 256, comma 2, D.Lgs 152/2006 (arresto da tre mesi a due anni + ammenda da € 2.600 fino a € 26.000)

*(art. 1, comma 649, L. 147/2013)*

# TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

- **PRESUPPOSTO DEL TRIBUTO**

- *Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'IMU, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli*


*(Art. 1, c. 669, L. 147/2013 modificato dall'art. 2 D.L. 16/2014)*

- **Prima della modifica del D.L. 16/2014:**

- *Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'IMU, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti.*

# TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

- **PRESUPPOSTO DEL TRIBUTO**



# TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

- **FINALITA' DEL TRIBUTO**

Destinato al finanziamento dei servizi INDIVISIBILI dei comuni

- **SERVIZI INDIVISIBILI:** servizi per i quali non è possibile individuare l'intensità degli stessi usufruita da ogni singolo soggetto, erogati in favore della collettività
  - ES: pubblica illuminazione, manutenzione stradale, verde pubblico, sicurezza locale, ecc

*(art. 1, comma 639 e comma 682, L. 147/2013)*

# TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

- **OGGETTI IMPONIBILI**
  - Fabbricati
    - Inclusa l'abitazione principale
  - Aree edificabili
- A QUALSIASI TITOLO POSSEDUTI/DETENUTI  
(art. 1, comma 669, L. 147/2013)

*Trattandosi di un tributo che finanzia i servizi indivisibili sono soggetti TUTTI gli immobili indicati, a prescindere dalla potenzialità di produzione del rifiuti e dal loro utilizzo (basta in possesso o la disponibilità)*

- GLI OGGETTI IMPONIBILI SONO DEFINITI COME NELL'IMU  
(modifica apportata alla Legge 147/2013 dal D.L. 16/2014)

# TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

- **OGGETTI IMPONIBILI: fabbricati**
- Stessa definizione dell'IMU (art. 13, comma 2, D.L. 201/2011 – art. 2, comma 1, let a, D.Lgs 504/92)
  - *L'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano*
  - Unità immobiliare: Una porzione di fabbricato, un intero fabbricato, o un insieme di fabbricati che nello stato in cui si trovano è di per sè stesso dotato di un'autonomia funzionale e reddituale
- E' inclusa l'abitazione principale (invece esclusa dall'IMU dal 2014, se non in categoria A/1-A/8-A/9)



# TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

## OGGETTI IMPONIBILI: l'abitazione principale

- Stessa definizione dell'IMU (art. 13, comma 2, D.L. 201/2011)
  - *L'immobile iscritto o iscrivibile in catasto come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.*
  - *Le **pertinenze** sono le unità immobiliari classate nelle categorie catastali C/2-C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo*
  - *Nel caso di **coniugi** con residenze e dimore separate*
    - *Se le abitazioni sono ubicate **nello stesso comune**, solo una è abitazione principale (individuata dagli stessi)*
    - *Se sono **ubicate in comuni diversi***
      - *Per il Ministero dell'economia sono entrambe abitazioni principale se vi sono effettive necessità di trasferimento della residenza (es motivi lavorativi) – Circolare n. 3/fl 2012*
      - *Contrasta con la previsione che l'abitazione principale deve essere quella del nucleo familiare*

# TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

## OGGETTI IMPONIBILI: l'abitazione principale

- Abitazione principale di un solo coniuge – ripartizione tributo
  - Coniugi comproprietari (possessori) soggetti passivi in solido per l'intero poichè l'utilizzatore ha rilevanza SOLO se distinto dal titolare di diritti reali sull'immobile
    - Problema dell'aliquota applicabile (risolvibile solo con ipotesi di pagamenti pro-quota)
- Abitazione principale di un solo possessore
  - Responsabilità solidale per l'intero dei possessori
  - Problema dell'aliquota applicabile (vedi poi)

# TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

## OGGETTI IMPONIBILI: aree edificabili

Stessa definizione dell'IMU (*art. 13, comma 2, D.L. 201/2011 – art. 2, c. 1, let. b, D.Lgs 504/92*)

- Area edificabile: si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità (art. 2, c. 1, let. b, D.Lgs 504/92)
- Ai fini dell'applicazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, un'area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal comune, indipendentemente dall'approvazione della regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo (art. 36, comma 2, D.L. 223/2006)

# TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

## OGGETTI IMPONIBILI: aree edificabili – casi particolari

- applicabilità della **finzione giuridica** di non edificabilità delle aree possedute e condotte da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola?
  - *Il richiamo espresso alla stessa definizione di area edificabile ai sensi dell'IMU la fa ritenere applicabile (art. 1, c. 669, L. 147/2013, come modificato dal D.L. 16/2014)*
  - **Per il MEF**
    - *non era applicabile in quanto agevolazione specifica per l'IMU non richiamata nella TASI (risposta al seminario "Telefisco", antecedente però la modifica normativa sulla definizione degli oggetti del tributo)*
    - *E' applicabile in virtù delle nuove norme (FAQ IMU-TASI del 03/06/2014 – risposta n. 9)*
    - *Nel caso di terreno edificabile NON POSSEDUTO ma solo AFFITTATO ad un coltivatore diretto o un IAP, la TASI è DOVUTA come area edificabile*
      - *Calcolata con l'aliquota relativa alle condizioni del proprietario*
      - *Ripartita tra proprietario e coltivatore con le % comunali*

# TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

## OGGETTI IMPONIBILI: aree edificabili – casi particolari

- aree edificabili pertinenziali a fabbricati
  - **Escluse** dalla TASI se ricorrono tutte le condizioni previste per l'IMU
- Sono aree pertinenziali a fabbricati (principi Cassazione)
  - Le aree pertinenziali come definite dal codice civile: non contano le risultanze catastali, può essere anche una particella distinta dal fabbricato purchè sussistano i requisiti
    - Soggettivo: volontà del proprietario della pertinenza di asservirla al bene principale (di sua proprietà)
    - Oggettivo: durevole e permanente destinazione della pertinenza a servizio ed ornamento del bene principale
  - L'area deve essere asservita in modo durevole con modifica dello stato dei luoghi non facilmente rimuovibile
  - L'area deve essere dichiarata come pertinenziale nella dichiarazione del tributo
  - L'asservimento funzionale durevole deve essere provato rigorosamente dal contribuente (applicabilità dell'abuso del diritto)

# TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

- **OGGETTI IMPONIBILI: esenzioni**
- 1. Immobili posseduti nel proprio territorio da:
  - Stato,
  - Regioni
  - Province
  - Comuni
  - comunità montane
  - consorzi tra detti enti, ove non soppressi
  - Enti del SSN

## DESTINATI ESCLUSIVAMENTE A COMPITI ISTITUZIONALI

- 1.Bis rifugi alpini non custoditi, i punti d'appoggio i bivacchi
2. Fabbricati classificati o classificabili nelle categorie da E/1 a E/9;
3. Fabbricati ad usi culturali
4. Fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto e loro pertinenze

# TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

## OGGETTI IMPONIBILI: esenzioni

5. Fabbricati di Stati esteri e organizzazioni internazionali esenti da ILOR in base agli accordi internazionali
  6. Immobili utilizzati (posseduti) da enti non commerciali per le finalità agevolate svolte con modalità non commerciali (art. 7, comma 1, lett. I D.Lgs 504/92)
    - - Si applicano tutte le norme dell'art. 91-bis del D.L. 1/2012 sull'utilizzo parziale  
*(art. 1, comma 3, D.L. 16/2014)*
- **Previste le stesse esenzioni dell'IMU ECCETTO:**
    - Terreni agricoli nei comuni montani o di collina (art. 7, let h) – esenzione inutile perché i terreni agricoli sono TUTTI fuori campo di applicazione della TASI
    - Fabbricati rurali ad uso strumentale (art. 1, comma 708, L. 147/2013) – SOGGETTI A TASI
    - Non è stata ripresa l'esclusione dall'esenzione presente nell'IMU per le fondazioni bancarie (art. 9, comma 6-quinquies, del D.L. 174/2012), che quindi possono essere esenti da TASI ricorrendo i requisiti della lettera i dell'art. 7 del D.Lgs 504/92

# TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

## OGGETTI IMPONIBILI: DIFFERENZE TASI-IMU

- **IMMOBILI SOGGETTI A TASI E NON A IMU**

*Soggetti solo fabbricati ed aree edificabili*

- ABITAZIONE PRINCIPALE NON IN CAT A/1-A/8-A/9 E PERTINENZE
  - *E' APPLICABILE LA STESSA DEFINIZIONE E LE STESSA LIMITAZIONI PREVISTE NELL'IMU*
- ALLOGGI SOCIALI
- UNITA' IMMOBILIARI COOP EDILIZIE A PROP INDIVISA
- ABITAZIONE ASSEGNATA ALL'EX CONIUGE
- ABITAZIONE MILITARI E POLIZIOTTI
- FATTISPECIE EQUIPARATE DAL COMUNE ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE
- FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE
- FABBRICATI INVENDUTI DELLE IMPRESE DI COSTRUZIONE (art. 2 D.L. 102/2013)



# TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

## OGGETTI IMPONIBILI: DIFFERENZE TASI-IMU

- IMMOBILI SOGGETTI A IMU E NON A TASI

### *Soggetti tutti gli immobili*

- TERRENI AGRICOLI UBICATI IN COMUNI NON MONTANI O DI COLLINA
- TERRENI INCOLTI (NON UBICATI IN COMUNI MONTANI O DI COLLINA?)
- FONDAZIONI BANCARIE AVENTI I REQUISITI DELLA LETTERA I DELL'ART. 7 D.LGS 504/92

# TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

- **RIEPILOGO ASSOGGETTAMENTO IMU-TASI**

<b>Fattispecie</b>	<b>TASI</b>	<b>IMU</b>
Fabbricati	SI	SI
Aree edificabili	SI	SI
Terreni agricoli	NO	SI (comuni non montani)
Terreni incolti	NO	SI (comuni non montani?)
Aree edificabili PERTINENZIALI	NO	NO
Abitazione principale e pertinenze NO A/1- A/8-A/9 e fattispecie equiparate	SI	NO

# TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

<b>Fattispecie</b>	<b>TASI</b>	<b>IMU</b>
Abitazione principale A/1-A/8-A/9	SI	SI
Coop edilizie indivise, abitazione ex coniuge, abitazione militari e poliziotti, alloggi sociali	SI	NO
Immobili Stato, regioni, province ecc scopi istituzionali	NO	NO
Fabbricati cat E, culto, stati esteri, usi culturali, enti no profit	NO	NO
Fabbricati rurali strumentali	SI	NO (in tutti i comuni)
Fabbricati invenduti	SI	NO

# TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

## BASE IMPONIBILE

- Espresso richiamo alla base imponibile dell'IMU (*art. 1, comma 675, L. 147/2013*)
  - Fabbricati:
    - Iscritti in catasto: rendita catastale vigente al 01 gennaio dell'anno di imposizione, rivalutata del 5%, moltiplicata per i coefficienti IMU
    - Categoria D, non iscritti in catasto, interamente appartenenti ad imprese, distintamente contabilizzati: criterio del valore contabile
    - Non iscritti in catasto, diversi dagli D: manca il criterio (rendita presunta?)
  - Aree edificabili: Valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione

# TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

## BASE IMPONIBILE

- Il richiamo alla base imponibile IMU rende invece applicabili alla TASI:
  - La riduzione del 50% dell'imponibile per
    - Fabbricati di interesse storico/artistico
    - Fabbricati inagibili
- *Si tratta di “determinazione della base imponibile”*

Posizione condivisa dal MEF nelle FAQ IMU-TASI del  
03/06/2014, risposta n. 8

# **TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): aspetti rilevanti per il 2015**

- **Criteria per la determinazione delle aliquote e delle detrazioni**
- **La conferma dei limiti massimi alle aliquote per il 2015 (art. 1, c. 679, L. 190/2014)**
- **Questioni irrisolte**
  - La responsabilità solidale tra i possessori
  - La periodicità del conteggio del tributo
  - Casi particolari di soggettività passiva
- **L'obbligo di invio dei modelli di pagamento precompilati**
- **La vigenza dei termini "a regime" per le scadenze e l'invio delle deliberazioni**
- **La riduzione del tributo per i cittadini italiani non residenti iscritti AIRE (art. 9-bis, D.L. 47/2014)**

# TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

- **ALIQUOTE E DETRAZIONI**
  - Aliquota di base: 0,1% (art. 1, comma 676, L. 147/2013)
  - *In ogni caso l'applicabilità anche dell'aliquota di base è legata al rispetto della condizione che l'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare l'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU per ciascuna tipologia di immobile al 31/12/2013*
- (art. 1, commi 640 e 677, L. 147/2013)

# TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

## ALIQUOTE E DETRAZIONI

- FACOLTA' CONCESSE AL COMUNE
  1. **Riduzione dell'aliquota di base fino ad AZZERARE l'imposta** (*art. 1, comma 676, L. 147/2013*)
    - IL COMUNE PUO' QUINDI NON APPLICARE LA TASI
  2. **Determinare l'aliquota nel rispetto dei vincoli, per ogni categoria di immobili, che:**
    - A. TASI + IMU  $\leq$  ALIQUOTA IMU MAX AL 31/12/2013
    - B. PER IL 2014, L'ALIQUOTA MASSIMA NON PUO' SUPERARE LO 0,25%
    - C. PER I FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE COMUNQUE L'ALIQUOTA TASI MASSIMA NON PUO' SUPERARE LO 0,1%



# TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

- **ALIQUOTE E DETRAZIONI**

<b>IMMOBILE</b>	<b>LIMITE IMU 2013 PER TASI + IMU 2014</b>	<b>LIMITE MASSIMO TASI</b>
Abitazione principale no A/1-A/8-A/9	0,6%	0,25%/0,1%
Abitazione principale A/1-A/8-A/9	0,6%	0,25%/0,1%
Fabbricati rurali strumentali**	0,2%	0,10%
Fattispecie equiparate all'abitazione principale	0,6%	0,25%
Ipotesi esenti/escluse da IMU	1,06%	0,25%
Altri immobili	1,06%	0,25%

# TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

## ALIQUOTE E DETRAZIONI

- FACOLTA' CONCESSE AL COMUNE

### 3. Differenziare le aliquote TASI, sulla base

- SETTORE DI ATTIVITA'
- TIPOLOGIA E DESTINAZIONE DEGLI IMMOBILI
  - FACOLTA' DI DIFFERENZIAZIONE MOLTO AMPIA  
(art. 1, comma 683, L. 147/2013)

### 4. Prevedere detrazioni

- Si ritiene che comunque permanga la facoltà dell'ente di stabilire detrazioni d'imposta, anche legate a particolari condizioni socio-economiche anche se il comma 731 che le prevedeva è stato modificato dall'art. 1, comma 1, del D.L. 16/2014
- Il comma 731 prevede ora un incremento di risorse di € 625 mln da destinare al fondo di solidarietà comunale per il 2014.
- *Possibilità di finanziare le detrazioni con l'aumento dell'aliquota oltre i limiti massimi fino allo 0,8 per mille (art. 1, c. 677 – introdotto dal D.L. 16/2014)*

# TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

## ALIQUOTE E DETRAZIONI

- FACOLTA' CONCESSE AL COMUNE
  - **5. Possibilità di superare i limiti di aliquota SOLO NEL 2014 e 2015**(art. 1, c. 677 L. 147/13) – circolare MEF n. 2/df del 29/07/2014
- LIMITI DI ALIQUOTA SUPERABILI
  - 1. SOMMA IMU+TASI < ALIQUOTA MASSIMA DI LEGGE IMU AL 31/12/2013**
    - 10,6 PER MILLE PER TUTTI GLI IMMOBILI
    - 6 PER MILLE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE
    - Non è possibile superare il limite dello 0,1% per i fabbricati rurali ad uso strumentale (FAQ IMU-TASI MEF del 03/06/2014, risposta n. 7)
  - 2. LIMITE MASSIMO ALIQUOTA DEL 2,5 PER MILLE**
- MISURA COMPLESSIVA DEL SUPERAMENTO DEI DUE LIMITI 0,8 PER MILLE, opzioni:
  - Tutto l'aumento sul PRIMO LIMITE (11,4 per tutti gli immobili 6,8 abitazione principale)
  - Tutto l'aumento sul SECONDO LIMITE (aliquota massima 3,3 per mille)
  - Ripartito tra i due limiti

# TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

- **ALIQUOTE E DETRAZIONI**
- **FACOLTA' CONCESSE AL COMUNE**
  - 5. Incremento dell'aliquota massima (*Circolare MEF n. 2/df del 29/07/2014*)
    - Il rispetto dei limiti deve essere effettuato per OGNI TIPOLOGIA DI IMMOBILE OGGETTO DI DIFFERENZIAZIONE DI ALIQUOTA DA PARTE DEL COMUNE

# TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

## ALIQUOTE E DETRAZIONI

- FACOLTA' CONCESSE AL COMUNE
  - 5. Incremento dell'aliquota massima (*art. 1, c. 677 L. 147/13*)
    - CONDIZIONE PER LA LEGITTIMITA' DELL'INCREMENTO
      - Il gettito derivante dall'incremento di aliquota oltre il massimo fino allo 0,8 per mille complessivo DEVE finanziare
        - DETRAZIONI D'IMPOSTA
        - ALTRE MISURE (es: aliquote ridotte o riduzioni %)

In favore

- Dell'abitazione principale
- Delle fattispecie equiparate (per legge o regolamento – FAQ MEF) che generino EFFETTI SUL CARICO DI IMPOSTA TASI EQUIVALENTI O INFERIORI A QUELLI DETERMINATISI CON L'IMU RELATIVAMENTE ALLA STESSA TIPOLOGIA DI IMMOBILE

*NB: PER IL MEF, LE FATTISPECIE ASSIMILATE AI FINI IMU ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE SONO TUTTE QUELLE DI CUI ALL'ART. 13, COMMA 2, DEL DL 201/2013*

# TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

- **ALIQUOTE E DETRAZIONI**
- SUPERAMENTO DEI LIMITI MASSIMI DELLE ALIQUOTE
  - Il maggior gettito deve finanziare il costo delle detrazioni/altre misure che garantiscano **effetti sul carico TASI equivalenti o inferiori all'IMU** per l'abitazione principale e le fattispecie equiparate
  - E' obbligatorio che il gettito dell'incremento fino allo 0,8 per mille finanzi solo le detrazioni/misure agevolative?
    - Secondo l'IFEL (nota del settembre 2014) NON è necessario destinare tutto il maggior gettito al finanziamento delle detrazioni /riduzioni
    - Farebbe propendere per la tesi negativa anche la modifica apportata alla norma deal DL 16/2014, riferendosi a effetti non più solo equivalenti ma anche **INFERIORI**

# TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

- **ALIQUOTE E DETRAZIONI**
- **FACOLTA' CONCESSE AL COMUNE**
  - Modalità di esercizio:
    - Deliberazione del Consiglio comunale da adottarsi entro il termine previsto dalle leggi statali per l'approvazione del bilancio di previsione (*art. 1, c. 683, L. 147/2013*)
    - Per la riduzione dell'aliquota sotto il livello base e per le altre riduzioni "libere" occorre una norma regolamentare (*art. 1, comma 676-682, L. 147/2013*)
      - *Parere dei revisori ai sensi dell'art. 239 Tuel?*
    - La delibera di fissazione delle aliquote deve tenere conto anche dei servizi e dei costi alla cui copertura è diretto il tributo, stabiliti nel regolamento comunale TASI.

# TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

- **ALIQUOTE E DETRAZIONI**

- Modalità di esercizio:

- Pubblicità delle deliberazione (regole generali)

- Invio al MEF (portale del federalismo fiscale)

- » entro 30 gg dall'esecutività della deliberazione o

- » entro 30 gg dalla data di scadenza del termine previsto per approvare il bilancio di previsione

- La pubblicazione sul sito del MEF sostituisce la pubblicazione in GU (per i regolamenti)

- In caso di mancato invio

- » Diffida del Ministero dell'Interno

- » Blocco del trasferimento delle risorse spettanti ai comuni a qualsiasi titolo

*(art. 13, comma 15, D.L. 201/2011)*



# TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

## ALIQUOTE E DETRAZIONI

- Modalità di esercizio:
  - Pubblicità delle deliberazione delle aliquote e del regolamento (regole speciali per la TASI ) *art. 1, comma 688, L. 147/2013*
    - Invio al MEF (portale del federalismo fiscale), in forma esclusivamente telematica
      - » entro 21 ottobre (necessaria per pubblicazione entro il 28 ottobre nel sito del portale del federalismo fiscale.
  - Efficacia della deliberazione decorrente dalla data di pubblicazione sul sito informatico (effetti sulla seconda rata)
- Inserimento nel sito degli elementi risultanti dalla delibere secondo le modalità indicate da apposito decreto del MEF (*art. 1, comma 688, L. 147/2013*)

# TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

## ALIQUOTE E DETRAZIONI

### – Questioni:

#### 1. Quale aliquota si applica nel caso in cui l'immobile sia abitazione principale per un solo possessore?

- Unica aliquota in quanto l'obbligazione tributaria è unica per tutti i possessori?
- Abitazione principale o no?
- In caso positivo, il possessore non residente paga IMU sulla sua quota + è resp in solido per la TASI e rischia di superare il limite massimo IMU

#### • **POSIZIONE MEF (FAQ imu-tasi del 03/06/2014):**

- Il tributo deve essere calcolato per **quote di possesso**
- Ogni possessore **applica l'aliquota della propria situazione**
- L'eventuale detrazione va attribuita interamente al possessore che destina l'immobile ad abitazione principale
- Considerazioni: non conforme alla legge, che parla di solidarietà, anche se per il MEF la solidarietà riguarda solo il pagamento e non le modalità di calcolo del tributo

# TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

## ALIQUOTE E DETRAZIONI

- Questioni:
  2. Per il detentore che dimora e risiede si considera abitazione principale?
    - Posizione del MEF (FAQ del 03/06/2014, risposta n. 13): il tributo deve sempre essere determinato considerando l'aliquota applicabile in base alla situazione del possessore
    - **Art. 1 DL 88/2014 (oggi art. 1, c. 688, L. 147/2013): il tributo per l'utilizzatore è determinato con riferimento alle condizioni del titolare del diritto reale**
    - Aliquota applicabile: quella prevista per gli immobili LOCATI O IN COMODATO
    - Non rileva che l'immobile sia abitazione principale dell'occupante, la definizione di abitazione principale è la stessa dell'IMU – DIMORA E RESIDENZA del possessore
    - Non spetta l'eventuale detrazione prevista dal comune, salvo **potestà regolamentare**

# TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

- **SOGGETTI PASSIVI**

***La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669.***

*(art. 1, comma 671, L. 147/2013)*

- Sono soggetti passivi del tributo

- POSSESSORE

- DETENTORE

degli immobili soggetti al tributo.

# TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

- **SOGGETTI PASSIVI**

- **POSSESSORE** (*colui che ha la disponibilità di un bene in quanto titolare di diritti reali sullo stesso*)
- *In base all'art. 1, c. 673, L. 147/2013 è tale il proprietario, l'usufruttuario, il titolare del diritto di superficie, di uso o di abitazione*

- **Soggetto passivo ESCLUSIVO**

- quanto utilizza o tiene a sua disposizione l'immobile soggetto
- Nel caso di detenzione temporanea dell'immobile in favore di un altro soggetto per una durata non superiore a 6 mesi nel corso dello stesso anno solare (*art. 1, comma 673, L. 147/2013*)

# TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

## SOGGETTI PASSIVI

- POSSESSORE
  - **Soggetto passivo NON ESCLUSIVO**
    - In presenza di unità immobiliare occupata da un soggetto diverso
      - Titolare di un'autonoma obbligazione tributaria: in questo caso si hanno **due distinte obbligazioni tributarie**:
        - Una in capo all'occupante (tra il 10 ed il 30% del tributo)
        - Una in capo al possessore (tra il 90 ed il 70% del tributo) - *art. 1, comma 681, L. 147/2013*
      - *Se il comune NON stabilisce la misura % in capo all'utilizzatore si applica l'aliquota minima del 10% (FAQ IMU-TASI MEF del 03/06/2014, risposta n. 14) – chiarito dall'art. 1, comma 688, L. 147/2013, modificato DL 66/2014– SI APPLICA IL 10% SE IL COMUNE*
    - *NON INVIA LA DELIBERAZIONE TASI ENTRO IL 10/09/2014*
    - *NON DETERMINA LA PERCENTUALE*

# TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

- **SOGGETTI PASSIVI**
- POSSESSORE
  - **NON è soggetto passivo**
    - Nel caso di locazione finanziaria (*art. 1, comma 672, L. 147/2013*)

# TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

- **SOGGETTI PASSIVI**
  - **DETENTORE** (*colui che ha la disponibilità di un bene non essendo titolare di diritti reali sullo stesso*)
    - **Soggetto passivo NON ESCLUSIVO**
      - Titolare di un'autonoma obbligazione tributaria in misura pari ad una percentuale del tributo tra il 10% ed il 30%  
(*art. 1, comma 681, L. 147/2013*)
    - **NON è soggetto passivo**
      - Nel caso di detenzione temporanea dell'immobile in favore di un altro soggetto per una durata non superiore a 6 mesi nel corso dello stesso anno solare (*art. 1, comma 673, L. 147/2013*)
    - **Soggetto passivo ESCLUSIVO**
      - Nell'ipotesi di locazione finanziaria (*art. 1, comma 672, L. 147/2013*)



# TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

## SOGGETTI PASSIVI: IPOTESI PARTICOLARI

- Pluralità di possessori o di detentori: essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria (*comma 671*)
- Detenzione temporanea di durata inferiore a 6 mesi nel corso dello stesso anno solare: tasi dovuta solo dal possessore (*comma 673*)
- Locazione finanziaria: tasi dovuta solo dal locatario finanziario:
  - dalla stipula del contratto
  - Per tutta la durata (periodo intercorrente tra la stipula e la data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna)  
(*comma 672*)

# TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

- **SOGGETTI PASSIVI: IPOTESI PARTICOLARI**
- Multiproprietà e centri commerciali integrati:
  - Locali ed aree ad USO ESCLUSIVO:
    - Soggetti passivi: possessori e detentori (*titolari di tutti i diritti ed obblighi derivanti dal rapporto tributario per i locali e le aree ad uso esclusivo **eccetto** l'obbligo di versamento*)
    - Responsabile del solo versamento del tributo: soggetto che gestisce i servizi comuni
  - Locali ed aree ad USO COMUNE
    - Soggetto passivo: possessore e il soggetto che gestisce i servizi comuni detentore
    - Soggetto che gestisce i servizi comuni: responsabile del versamento
    - (*art. 1, comma 674, L. 147/2013*)

# TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

- SOGGETTI PASSIVI: RIEPILOGO**

<b>IPOTESI \ SOGGETTO</b>	<b>POSSESSORE</b>	<b>DETENTORE</b>
<b>Occupante il possessore</b>	Soggetto passivo al 100% Una sola obbligazione tributaria	=====
<b>Occupante diverso dal possessore</b>	Soggetto passivo tra il 90% ed il 70% Duplice obbligazione tributaria	Soggetto passivo tra il 10% ed il 30% Duplice obbligazione tributaria
<b>Detenzione inferiore a 6 mesi anno solare</b>	Soggetto passivo al 100% Una sola obbligazione tributaria	Non è soggetto passivo
<b>Leasing (durata contratto)</b>	Non è soggetto passivo	Soggetto passivo al 100% Una sola obbligazione tributaria

# TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

- **SOGGETTI PASSIVI: OBBLIGAZIONI TRIBUTARIE**
- Possessore occupante:
  - Unico possessore: Una sola obbligazione tributaria
  - Più possessori:
    - Immobile occupato da uno solo di loro: unica obbligazione tributaria (100%) con **responsabilità solidale**
    - Immobile occupato da **più possessori**: unica obbligazione tributaria (100%) con **responsabilità solidale**
- Occupante diverso dal possessore:
  - Un possessore e un occupante: **due obbligazioni distinte**
    - Possessore: dal 90% al 70% del tributo
    - Occupante: dal 10% al 30% del tributo
  - Un possessore e **più occupanti**: **due obbligazioni distinte**
    - Possessore: dal 90% al 70% del tributo
    - Occupanti: dal 10% al 30% del tributo **IN SOLIDO**

# TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

- **SOGGETTI PASSIVI: OBBLIGAZIONI TRIBUTARIE**
- Occupante diverso dal possessore:
  - **Più possessori e più occupanti: due obbligazioni distinte**
    - Possessori: dal 90% al 70% del tributo **IN SOLIDO**
    - Occupanti: dal 10% al 30% del tributo **IN SOLIDO**

# TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

## DECORRENZA DELL'OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

- La legge NON prevede una specifica decorrenza
- L'obbligazione pertanto decorre dal verificarsi del presupposto del tributo
  - Inizio del possesso o della detenzione
- Obbligazione tributaria con decorrenza giornaliera

### Possibile decorrenza mensile (stesse regole dell'IMU)?

- Dubbi sulla potestà regolamentare
- Posizione del Ministero dell'economia e delle finanze:  
POSSIBILE CONTEGGIARE LA TASI SULLA BASE DEI  
MESI DI POSSESSO CON LE REGOLE DELL'IMU (FAQ  
IMU-TASI del 03/06/2014, risposta n. 4)
- Interpretazione in contasto con la norma di legge che NON prevede una decorrenza

# TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

## PAGAMENTO PRO-QUOTA DEL TRIBUTO

- La legge prevede una responsabilità solidale dell'unica obbligazione nel caso di più possessori dello stesso immobile
- Possibilità di prevedere il pagamento pro-quota
  - **Previsione regolamentare**
    - Senza liberazione degli altri comproprietari
    - Con liberazione degli altri comproprietari (dubbi)
  - **Interpretazione estensiva delle regole IMU**
  - **Posizione del Ministero dell'economia e delle finanze (FAQ IMU-TASI del 03/06/2014, risposta n. 11)**
    - La solidarietà riguarda solo la fase del pagamento e non quella della determinazione del tributo
    - Ogni possessore paga in base alla sua quota di possesso, ma il comune può rivolgersi indifferentemente all'uno o all'altro possessore per il pagamento della quota insoluta
    - Ogni possessore applica l'aliquota della sua situazione

# TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

## CASI PARTICOLARI DI SOGGETTIVITA' PASSIVA

### 1. IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE NON ISTITUZIONALI:

- Non sono esenti, non rientrando nella previsione del comma 3 dell'art. 1 del D.L. 16/2014
- Obbligazione tributaria estinta per confusione tra il soggetto passivo e quello attivo, per la quota del proprietario
- Utilizzatore: obbligato a versare la sua quota (10-30%)



# TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

## CASI PARTICOLARI DI SOGGETTIVITA' PASSIVA

### 2. CASA CONIUGALE ASSEGNATA ALL'EX CONIUGE

#### TASI: soggettività passiva

MEF: VALGONO LE STESSE REGOLE DELL'IMU (FAQ IMU-TASI DEL 03/06/2014 – risposta n. 22)

- Soggetto passivo il coniuge assegnatario (per intero) in tutti i casi tranne che l'immobile assegnato sia locato (anche in comodato)
- Soggetto passivo il proprietario (70-90%) ed il coniuge assegnatario (10-30%) nel caso di locazione
- **Critica: NON RICHIAMATO NELLA NORMA DELLA TASI LA DISPOSIZIONE DELL'ART. 4, COMMA 12-QUINQUIES, DEL DL 16/2012**

**ANCI EMILIA-ROMAGNA: resta soggetto passivo il proprietario, il coniuge assegnatario rileva solo come utilizzatore (tesi più convincente)**

# TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

## CASI PARTICOLARI DI SOGGETTIVITA' PASSIVA

### 2. CASA CONIUGALE ASSEGNATA ALL'EX CONIUGE

- Da ricordare che:
  - Si tratta di un diritto personale di godimento e non di un diritto reale
  - La revoca dell'assegnazione è disposta dal giudice nei casi di
    - Mutamento della residenza
    - Convivenza more uxorio
    - Nuovo matrimonio
  - e non opera automaticamente, ma richiede un provvedimento del giudice

# TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

## CASI PARTICOLARI DI SOGGETTIVITA' PASSIVA

### 2. CASA CONIUGALE ASSEGNATA ALL'EX CONIUGE

- Situazioni particolari
  - ABITAZIONE ASSEGNATO ALL'EX CONIUGE CHE NON LO OCCUPA MA CHE LA UTILIZZA IL FIGLIO
    - Soggetti passivi: coniugi possessori + figlio in quanto detentore
    - Esempio:
      - » Abitazione di proprietà di 2 ex coniugi al 50%, abitata dal figlio
      - » Possessori: ex coniugi (50% ciascuno) – 70-90%
      - » Detentore: figlio (30-10%) con aliquota dei possessori (altra abitazione)

# TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

## CASI PARTICOLARI DI SOGGETTIVITA' PASSIVA

### 3. ABITAZIONE PRINCIPALE PARZIALMENTE LOCATA

Posizione MEF (FAQ imu-tasi del 03/06/2014, risp. n.17):  
il tributo è dovuto

PROPRIETARIO: quota del tributo dal 70% al 90%,

INQUILINO: quota tributo dal 10% al 30%

ALiquota DA APPLICARE: quella dell'abitazione principale (con eventuale detrazione)

CONTEGGIO: determinazione dell'intero tributo, con sottrazione della detrazione e, quindi, riparto tra proprietario e inquilino

#### Critiche:

- contrasta con il principio in base al quale la definizione di abitazione principale è la stessa dell'IMU
- contrasta con il principio enunciato nelle medesime FAQ (risposta n.19) in base al quale in tutti i casi in cui si parla di abitazione principale il tributo è dovuto dal solo possessore

# TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

## CASI PARTICOLARI DI SOGGETTIVITA' PASSIVA IMMOBILI EQUIPARATI ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE

### Posizione MEF (FAQ imu-tasi del 03/06/2014)

Sono considerati equiparati tutti quelli previsti dalla legge come esclusi (art. 13, comma 2, DL 201/2011) e quelli stabiliti dal comune

in tutti i casi in cui si parla di abitazione principale il tributo è dovuto dal solo possessore

1. **COOPERATIVE EDILIZIE A PROPRIETA' INDIVISA:** il tributo è dovuto SOLO dalla cooperativa e non dall'assegnatario, con aliquota e detrazione abitazione principale
2. **ALLOGGI SOCIALI:** il tributo è dovuto con l'aliquota dell'abitazione principale e relative detrazioni

**Il MEF li considera equiparati all'abitazione principale, pur se il comma 2 dell'art. 13 del DL li definisce esclusi da IMU e non equiparati. L'equiparazione è presente nell'art. 2, comma 4, del DL 102/2013.**

Consequente permanenza dell'obbligo dichiarativo di cui all'art. 2, comma 5-bis, DL 102/2013 per ottenere l'agevolazione, con dichiarazione che vale anche ai fini TASI.

*Barrare la casella "Esenzione" e riportare nelle annotazioni la frase "l'immobile possiede le caratteristiche e i requisiti richiesti dalla lett. d), comma 2, dell'art. 13 del D. L. n. 201/2011"*

# TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

## CASI PARTICOLARI DI SOGGETTIVITA' PASSIVA

### IMMOBILI EQUIPARATI ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE

3. **ABITAZIONI MILITARI E POLIZIOTTI** il tributo è dovuto con l'aliquota dell'abitazione principale e relative detrazioni
  - **Il MEF li considera equiparati all'abitazione principale, pur se il comma 2 dell'art. 13 del DL li definisce esclusi da IMU e non equiparati. L'equiparazione è presente nell'art. 2, comma 4, del DL 102/2013.**
  - Conseguente permanenza dell'obbligo dichiarativo di cui all'art. 2, comma 5-bis, DL 102/2013 per ottenere l'agevolazione, con dichiarazione che vale anche ai fini TASI.
  - *Barrare la casella "Esenzione" e riportare nelle annotazioni la frase "l'immobile possiede le caratteristiche e i requisiti richiesti dalla lett. d), comma 2, dell'art. 13 del D. L. n. 201/2011"*
4. **ABITAZIONI IN COMODATO A PARENTI** il tributo è dovuto con l'aliquota dell'abitazione principale e relative detrazioni, se la fattispecie è stata equiparata dal comune all'abitazione principale
  - Se scelta l'opzione del limite di rendita a € 500: fino a € 500 di rendita si applica l'aliquota e la detrazione per l'abitazione principale, oltre l'aliquota degli altri fabbricati
  - Tributo dovuto solo dal proprietario, con detrazione ripartita tra più comproprietari in parti uguali a prescindere dalla quota di possesso

# TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

- **CASI PARTICOLARI DI SOGGETTIVITA' PASSIVA**
  - **CONCESSIONARIO DI AREE DEMANIALI**
    - Non è richiamata nella TASI la norma dell'IMU che stabilisce la soggettività passiva del concessionario di aree demaniali
    - Nel caso di concessione si applica nella TASI la regola generale
      - Proprietario: tributo dovuto per una quota tra il 70-90%
      - Concessionario: tributo dovuto per una quota tra il 10-30%
    - Eccezione: se nell'atto di concessione sia attribuito al concessionario il diritto di erigere delle costruzioni (diritto di superficie – anci Emilia Romagna, circolare n. 118/2014)

# I TRIBUTI COMUNALI

## – IL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

- Versamento:

- Prima rata **a regime (dal 2015)**: la metà del tributo sulla base delle aliquote e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente entro il 16 giugno
- Seconda rata **a regime (dal 2015)**: saldo del tributo tenendo conto del versamento della prima rata, calcolato con le aliquote del comune se comunicate al MEF entro il 21 ottobre, oppure con aliquote di base (considerando vincolo  $IMU+TASI \leq IMU \text{ MAX } 2013$ )



# I TRIBUTI COMUNALI

## – ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

*(D.Lgs 360/1998)*

- Dovuta da tutti i soggetti passivi IRPEF con domicilio fiscale nel comune alla data del primo gennaio dell'anno di riferimento
- Applicazione facoltativa
- Introdotta e disciplinata con regolamento
- Deliberazione efficace dalla pubblicazione nel sito informatico del Ministero dell'economia e delle finanze
- Aliquota stabilita dal Comune nel limite massimo dello 0,8%, anche a scaglioni (come IRPEF)
- Possibilità di introdurre una soglia di esenzione per determinati redditi
  - Soglia unica legata al reddito complessivo (non ammessa discriminazione qualitativa dei redditi)
  - Soglia che non costituisce una franchigia

# I TRIBUTI COMUNALI

## – ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

*(D.Lgs 360/1998)*

- Versamento
  - Lavoratori dipendenti e assimilati: acconto 30% trattenuto in 9 rate mensili (da marzo a novembre) dell'anno di riferimento – saldo: trattenuto in massimo 11 rate mensili (da gennaio a novembre) nell'anno successivo
  - Lavoratori autonomi: acconto 30% e saldo versati con le stesse scadenze delle imposte dirette sui redditi
  - Acconto calcolato sempre sulla base dell'aliquota dell'anno precedente (dal 2015 – D.Lgs 175/2014) e NON più sulla base dell'aliquota dell'anno di riferimento se pubblicata nel sito del MEF entro il 20 dicembre dell'anno precedente, altrimenti su quella dell'anno precedente
  - Mediante modello F24
- Rimborsi: di competenza dell'Agenzia delle Entrate

# I TRIBUTI COMUNALI

## – TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

(D.Lgs 507/93, Capo II)

- Presupposto: occupazioni di strade, piazze, corsi, beni demaniali o patrimoniali indisponibili CON o SENZA autorizzazione, nonché di spazi sottostanti e sovrastanti il suolo pubblico
- Soggetti passivi: chi occupa
- Soggetto attivo: il comune sul cui territorio insiste l'area
- Base imponibile: superficie dell'area occupata (numero utenze per il sottosuolo mediante servizi a rete)
- Tariffe: stabilite dal Comune, nei limiti di legge
  - » Tariffe particolari per i passi carrabili, per le occupazioni di sottosuolo e sovrasuolo, distributori di carburante e tabacchi
  - » Tariffe distinte tra occupazioni permanenti e temporanee (inferiori ad un anno)
- Riduzioni ed esenzioni: previste diverse fattispecie sia introducibili dal comune che dalla legge
- Riscossione: diretta da parte del Comune, salvo concessione a terzi

# I TRIBUTI COMUNALI

## – TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

(D.Lgs 507/93, Capo II)

### – Scadenze

- » Occupazioni permanenti: entro 30 giorni dal rilascio della concessione del suolo; entro il 31 gennaio di ogni anno, con facoltà di pagamento rateale in 4 rate (gennaio, aprile, luglio, ottobre), in caso di importo superiore a € 258
- » Occupazioni temporanee: entro il termine di scadenza dell'occupazione
- » Occupazioni cavi e condutture servizi pubblici: in unica soluzione entro il 30 aprile di ogni anno in base al numero degli utenti, con minimo € 516,45

### – Dichiarazione:

- » Occupazione permanente: entro 30 giorni dal rilascio della concessione – negli anni successivi dovuta entro il 31 gennaio solo in caso di variazione (30 giugno occupazioni sottosuolo/sovrasuolo)

# I TRIBUTI COMUNALI

## – TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

(D.Lgs 507/93, Capo II)

– Dichiarazione:

- » Occupazione temporanea: obbligo assolto con il pagamento da eseguirsi entro il termine previsto per l'occupazione
- » Occupazione cavi e condutture soggetti esercenti pubblici servizi: 30 aprile, con indicazione del numero degli utenti al 31/12 dell'anno precedente

– Facoltà di applicare in luogo del tributo un **canone patrimoniale** (art. 63 D.Lgs 446/97)

# I TRIBUTI COMUNALI

## – L'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'

(D.Lgs 507/93, Capo I)

- Presupposto: diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visiva o acustica in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile
- Soggetti passivi: chi dispone del mezzo pubblicitario + in solido colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità
- Soggetto attivo: il comune sul cui territorio è diffuso il messaggio
- Base imponibile: superficie dell mezzo pubblicitario (pubblicità ordinaria)
- Tariffe: stabilite dal Comune, nei limiti di legge
- Riduzioni ed esenzioni: previste diverse fattispecie sia introducibili dal comune che dalla legge (esenti insegne inferiori a 5 mq)
- Riscossione: diretta da parte del Comune, salvo concessione a terzi

# I TRIBUTI COMUNALI

## – L'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'

(D.Lgs 507/93, Capo I)

### – Scadenze

- » Pubblicità annuale: entro il 31 gennaio di ogni anno, con facoltà di pagamento rateale in 3 rate trimestrali anticipate in caso di importo superiore a € 1549,37
- » Pubblicità inferiore all'anno: in unica soluzione

### – Dichiarazione:

- » Da presentare prima dell'inizio della pubblicità
- » Valida anche negli anni successivi, salvo variazioni da dichiarare entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento

### – Facoltà di applicare in luogo del tributo un **canone per l'installazione di mezzi pubblicitari** (art. 62 D.Lgs 446/97)

- » Ha natura tributaria secondo la Corte Costituzionale

# I TRIBUTI COMUNALI

## – L'IMPOSTA DI SOGGIORNO

(art. 4 D.Lgs 23/2011)

- Istituibile solo nei soli comuni capoluogo, nei comuni turistici o nelle città d'arte, nelle unioni di comuni
  - Tributo facoltativo
  - Dovuta dai soggetti che soggiornano in strutture ricettive
  - Graduata al prezzo (max 5 euro a notte)
  - Risorse vincolate a specifici interventi nel settore del turismo, sostegno delle strutture ricettive, interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali e per i servizi pubblici locali relativi
- Nei comuni con sede giuridica in isole minori o che nel territorio hanno isole minori possono istituire in luogo dell'imposta di soggiorno **l'imposta di sbarco** (art. 4, comma 3-bis, D.Lgs 23/2011)



# I TRIBUTI COMUNALI

## – L'IMPOSTA DI SCOPO

(art. 1, comma 145, L. 296/2006 e art. 6 D.Lgs 23/2011)

- Tributo facoltativo istituibile per finanziare **anche integralmente** opere pubbliche specificate dalla legge
- Tributo a cui si applicano le stesse regole dell'IMU
- Aliquota stabilita dal comune (massimo 0,5 per mille)
- Durata massima di 10 anni
- Esenzioni, riduzioni e agevolazioni stabilite dal regolamento comunale
- Obbligo di restituzione del gettito incassato se l'opera non inizia entro 2 anni da quella stabilita nel progetto esecutivo

# I TRIBUTI COMUNALI

## – L'IMPOSTA MUNICIPALE SECONDARIA

(art. 10 D.Lgs 23/2011)

- Entra in vigore dal **2016** (DL 192/2014) in sostituzione:
  - » della TOSAP
  - » dell'imposta comunale sulla pubblicità
  - » del diritto sulle pubbliche affissioni
  - » dei relativi canoni
- Presupposto: occupazione di beni del demanio o del patrimonio indisponibile del comune o degli spazi sovrastanti o sottostanti il suolo pubblico;
- Soggetti passivi: chi effettua l'occupazione + in solido chi utilizza l'impianto per diffondere il messaggio pubblicitario
- Disciplina di dettaglio rimessa ad un regolamento statale (non ancora emanato)

# I TRIBUTI COMUNALI: NORME COMUNI

## – APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE TARIFFE

(art. 1, c. 169, L. 296/2006)

- Termine: entro la data stabilita da leggi statali per l'approvazione del bilancio di previsione (di norma 31/12 anno precedente salvo proroghe)
- Decorrenza:
  - » dal primo gennaio dell'anno di riferimento in caso di rispetto del termine sopra indicato
  - » dall'anno successivo se approvate oltre il predetto termine
  - » Regole eccezionali per IMU e TASI (efficacia condizionata alla pubblicazione nel sito del MEF entro il 28/10)
- Organo competente:
  - » Consiglio comunale: IMU-TARI-TASI-ADD IRPEF-IMPOSTA DI SCOPO (stabilito dalla legge)
  - » Giunta comunale: TOSAP-ICP-DPA-IMP DI SOGGIORNO

# I TRIBUTI COMUNALI: NORME COMUNI

## – TERMINE PER L'ACCERTAMENTO

(art. 1, c. 161, L. 296/2006)

- Gli avvisi di accertamento d'ufficio o in rettifica devono essere notificati entro il 31 dicembre del 5° anno successivo a quello in cui
  - » il versamento è stato eseguito o avrebbe dovuto essere eseguito
  - » la dichiarazione è stata presentata o doveva essere presentata

## – RISCOSSIONE COATTIVA

(art. 1, c. 163, L. 296/2006)

- Il titolo esecutivo (cartella di pagamento o ingiunzione fiscale) deve essere notificato entro il 31 dicembre del **3° anno successivo** a quello in cui l'avviso di accertamento è divenuto definitivo

# I TRIBUTI COMUNALI: NORME COMUNI

## – RIMBORSI

(art. 1, c. 164, L. 296/2006)

- Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine del 5° anno dal giorno del versamento, o da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso va eseguito entro 180 giorni dalla data dell'istanza.

## – INTERESSI

(art. 1, c. 165, L. 296/2006)

- Misura degli interessi stabilita dal regolamento comunale
- Tasso compreso tra il tasso legale – 3% ed il tasso legale + 3%
- Tasso valido sia per l'accertamento che per i rimborsi
- Dovuti giorno per giorno con maturazione dal giorno in cui sono divenuti esigibili (data del versamento per i rimborsi)

# I TRIBUTI COMUNALI: NORME COMUNI

## – ARROTONDAMENTO

(art. 1, c. 166, L. 296/2006)

- I tributi locali devono essere versati con arrotondamento all'euro

## – IMPORTI MINIMI

(art. 1, c. 168, L. 296/2006)

- Versamento spontaneo: stabiliti dal regolamento comunale (in mancanza 12 euro)
- Accertamento e riscossione coattiva: stabiliti dal regolamento comunale

# I RIFLESSI CONTABILI DEI TRIBUTI COMUNALI

- L'iscrizione in bilancio
- I criteri di accertamento
- La verifica della previsione
- Il fondo crediti dubbia esigibilità

# I RIFLESSI CONTABILI DEI TRIBUTI COMUNALI

- L'iscrizione in bilancio
  - Bilancio D.Lgs 267/2000
    - Imposte (IMU-TASI-Imposta di soggiorno – Imposta comunale sulla pubblicità – addizionale comunale IRPEF-CIMP)
      - TITOLO 1° - CATEGORIA 1
    - Tasse (TARI-TOSAP)
      - TITOLO 1° - CATEGORIA 2
    - Tributi speciali (DPA-Fondo solidarietà comunale)
      - TITOLO 1° - CATEGORIA 3
    - Canoni patrimoniali (COSAP-Tariffa corrispettiva)
      - TITOLO 3° - CATEGORIA 2 – TOSAP
      - TITOLO 3° - CATEGORIA 1 - TARIFFA



# I RIFLESSI CONTABILI DEI TRIBUTI COMUNALI

- L'iscrizione in bilancio
  - Bilancio “armonizzato” – D.Lgs 118/2011
    - Imposte (IMU-TASI-Imposta di soggiorno – Imposta comunale sulla pubblicità – addizionale comunale IRPEF-CIMP-DPA)
      - TITOLO 1° - TIPOLOGIA 101
    - Tasse (TARI-TOSAP)
      - TITOLO 1° - TIPOLOGIA 101
    - Tributi speciali (Fondo solidarietà comunale)
      - TITOLO 1° - TIPOLOGIA 301
    - Canoni patrimoniali (COSAP-Tariffa corrispettiva)
      - TITOLO 3° - TIPOLOGIA 100

# I RIFLESSI CONTABILI DEI TRIBUTI COMUNALI

- Criteri di accertamento
  - Principio contabile competenza finanziaria (all.4/2)
    - Accertamento: fase dell'entrata che si perfeziona con l'atto gestionale con il quale vengono attestati i requisiti
      - Ragione del credito
      - Titolo giuridico
      - Individuazione del debitore
      - Ammontare del credito
      - Scadenza
    - Registrazione: nell'esercizio in cui sorge l'obbligazione attiva
    - Imputazione: nell'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza (esigibilità)

# I RIFLESSI CONTABILI DEI TRIBUTI COMUNALI

- Criteri di accertamento
  - Principio contabile competenza finanziaria (all.4/2)
    - Entrate tributarie riscosse a mezzo ruoli o liste di carico (TARI):
      - Registrazione: nell'esercizio in cui è emesso il ruolo o la lista di carico
      - Imputazione: nell'esercizio in cui è emesso il ruolo o la lista di carico A CONDIZIONE che la scadenza della riscossione sia prevista entro i termini per l'approvazione del rendiconto (30 aprile anno successivo)
        - » Entrate prima gestite per cassa: accertate per cassa fino ad esaurimento
    - Entrate in autoliquidazione (IMU-TASI):
      - Registrate ed imputate:
        - » Sulla base degli incassi entro il termine per l'approvazione del rendiconto
        - » Per un importo non superiore a quello stimato dal competente dipartimento delle finanze attraverso il "portale del federalismo fiscale" (IN QUESTO CASO LA QUOTA DI AVANZO RAPPRESENTATA DAI RESIDUI DEVE ESSERE EVIDENZIATA)

# I RIFLESSI CONTABILI DEI TRIBUTI COMUNALI

- Criteri di accertamento
  - Principio contabile competenza finanziaria (all.4/2)
    - Entrate tributarie riscosse a mezzo bilancio dello Stato o altra amm pubblica
      - Registrazione ed imputate nell'esercizio in cui avviene l'adozione dell'atto amministrativo di impegno della corrispondente spesa nel bilancio dello Stato o dell'amministrazione pubblica che incassa il tributo
    - Entrate rateizzate
      - Registrate ed imputate:
        - » Nell'esercizio in cui nasce l'obbligazione se la scadenza dell'ultima rata non sia fissata oltre i 12 mesi successivi
        - » Registrate nell'esercizio in cui nasce l'obbligazione ed imputate agli esercizi di scadenza delle singole rate, se la scadenza dell'ultima rata va oltre i 12 mesi

# I RIFLESSI CONTABILI DEI TRIBUTI COMUNALI

- Criteri di accertamento
  - Principio contabile competenza finanziaria (all.4/2)
    - Entrate da recupero dell'evasione
      - Se non è stato fatto prima l'accertamento contabile, registrate ed imputate nell'esercizio in cui l'avviso di accertamento diventa definitivo
      - Per cassa se l'avviso è pagato prima della definitività
      - Anno di emissione del ruolo, se il recupero avviene con il ruolo
      - NB: ruoli emessi dopo gli avvisi di accertamento: nessun accertamento contabile, le sanzioni e gli interessi di mora sono incassati per cassa

# I RIFLESSI CONTABILI DEI TRIBUTI COMUNALI

- La verifica della previsione in bilancio
  - *Il responsabile del servizio finanziario è tenuto alla verifica della veridicità delle previsioni di entrata... (art. 153, c. 4, D.Lgs 267/2000)*
  - *I revisori...rilascia pareri in materia di proposta del bilancio di previsione, verifica degli equilibri e tutte le variazioni di bilancio, eccetto quelle di competenza della giunta o del responsabile finanziario o dei dirigenti...(art. 239, c. 1, let. B. p. 2, D.Lgs 267/2000)*

# I RIFLESSI CONTABILI DEI TRIBUTI COMUNALI

- La verifica della previsione in bilancio
  - Verificità delle previsioni: gli importi previsti in bilancio devono essere giustificati da appositi elementi in grado di comprovarne l'attendibilità
  - La verifica può essere effettuata sulla base:
    - del trend storico
    - delle stime di gettito fornite dal Ministero dell'economia
    - delle aliquote e delle tariffe deliberate dall'ente
    - della composizione della base imponibile
    - degli importi comunicati dai soggetti addetti alla riscossione dell'entrata

# I RIFLESSI CONTABILI DEI TRIBUTI COMUNALI

- Il fondo crediti di dubbia esigibilità  
(*principio contabile all. 4/2*)
  - Le entrate sono accertate per l'intero importo, anche se di dubbia e difficile esazione
  - Bilancio di previsione: obbligo inserimento tra le spese dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità
    - Posta NON impegnata che confluisce nell'avanzo di amministrazione
  - Rendiconto: accantonamento di una quota dell'avanzo di amministrazione al fondo crediti di dubbia esigibilità



# I RIFLESSI CONTABILI DEI TRIBUTI COMUNALI

- Il fondo crediti di dubbia esigibilità  
(*principio contabile all. 4/2*)
  - Entrate NON oggetto di svalutazione
    - Crediti da amministrazioni pubbliche
    - Crediti assistiti da fideiussione (es: proventi permessi)
    - Entrate tributarie accertate per cassa
      - Entrate in autoliquidazione (IMU, TASI, ADD Irpef)
    - Entrate riscosse per conto di un altro ente
    - Entrate che l'ente non considera di dubbia e difficile esazione, previa motivazione nella nota integrativa al bilancio

# I RIFLESSI CONTABILI DEI TRIBUTI COMUNALI

- Il fondo crediti di dubbia esigibilità  
(*principio contabile all. 4/2*)
  - Modalità di calcolo del fondo
    - Articolato per tipologia, categorie o capitoli, secondo la valutazione dell'ente
  - Bilancio di previsione:
    - Calcolato sulla base della media storica degli incassi degli ultimi 5 esercizi (per il primo anno incassi c/competenza e c/residui rapportati agli accertamenti di competenza)
      - Media semplice (totale incassato/totale accertato oppure media delle medie)
      - Media ponderata (coeff 0,35 ultimi due anni, 0,10 altri tre)
      - Ponderazione delle medie
      - Obbligo di accantonamento:
        - » 36% della somma risultante per il primo anno (enti sperimentatori 55%)
        - » 55% nel 2016

# I RIFLESSI CONTABILI DEI TRIBUTI COMUNALI

- Il fondo crediti di dubbia esigibilità  
(*principio contabile all. 4/2*)
  - » 70% nel 2017
  - » 85% nel 2018
  - » 100% dal 2019(*art. 1, c. 509, L.190/2014*)
- Assestamento: verifica della congruità del fondo
- Rendiconto: accantonamento nell'avanzo di amministrazione dell'intero importo del fondo crediti di dubbia esigibilità calcolato in base a
  - Rapporto tra incassi c/residui / residui iniziali degli ultimi 5 anni
  - Utilizzabile
    - Media semplice
    - Media ponderata
    - Ponderazione delle medie

# I RIFLESSI CONTABILI DEI TRIBUTI COMUNALI

- Il fondo crediti di dubbia esigibilità  
(*principio contabile all. 4/2*)
  - Rendiconto:
    - Se importo avanzo accantonato al fondo crediti di dubbia esigibilità è
      - < importo di legge: necessità di integrare il fondo fino al minimo
      - > importo di legge: possibilità di svincolare una quota dell'avanzo dedicata al fondo
- La scelta del criterio è rimessa al responsabile del servizio finanziario che deve dare motivazione nella nota integrativa del bilancio
- E' possibile anche svalutare in misura maggiore le entrate, dandone motivazione nella nota integrativa del bilancio

# La riscossione

- **Natura giuridica della riscossione**

- **Pubblica funzione ?**
  - Art. 23 costituzione
  - Carattere autoritativo
  - Rientra tra le funzioni fondamentali dei comuni ex art. 21, comma 3 L. 42/2009 (Funzione generale di amministrazione e controllo – servizio 4 gestione delle entrate tributarie e fiscali – dpr 194/96)
- **Servizio pubblico ?**
  - E' servizio pubblico quell'attività diretta al soddisfacimento dei bisogni della collettività, ovvero attività non autoritativa svolta nell'interesse della collettività
  - E' funzione pubblica quell'attività diretta al soddisfacimento proprio dei bisogni pubblici propri dell'amministrazione
  - E' rivolto all'ente e non al pubblico

# La riscossione

- **Natura giuridica della riscossione**
  - Art. 52 D.Lgs 446/97: *nel caso sia affidata a terzi la riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate le relative attività sono affidate...nel rispetto delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali*
  - La norma qualifica la riscossione come un servizio pubblico locale?
  - Natura giuridica:
    - Funzione pubblica
    - Servizio pubblico locale
    - Servizio strumentale

# La riscossione

- **Tipologia di riscossione**
  - Riscossione spontanea: a seguito di adempimento spontaneo del contribuente corretto e tempestivo
    - In forma di autoliquidazione: il contribuente determina autonomamente l'importo da versare
    - A seguito di liquidazione dell'ufficio: è l'ente che determina l'importo che il contribuente deve versare
  - Riscossione coattiva: a seguito di inadempimento del contribuente il tributo viene riscosso in maniera coercitiva

# La riscossione

- **Modalità di riscossione**

- Diretta: l'ente introita direttamente le somme

- Previsione di legge

- Imu-Tares-Tari-Tasi

- Tosap

- Imposta comunale sulla pubblicità/DPA

- Per scelta regolamentare dell'ente

- Art. 52 D.Lgs 446/97

- Art. 36 L. 388/2000

- Consiglio di Stato (sentenza n. 4989 del 28/08/2001)

- Risoluzione Min Eco 8/DPF del 30/07/2002

- Affidata a soggetti esterni

- Per previsione di legge (ici-tarsu)

- Per scelta regolamentare dell'ente



# La riscossione

- **Affidamento a terzi**
  - Affidamento della riscossione (concessione)
    - Rapporto concessorio: delega al privato della potestà pubblica
    - Soggetto esterno agente contabile (art. 93-233 D.Lgs 267/00)
    - Procedure per l'affidamento dei servizi pubblici locali
  - Affidamento di attività strumentali alla riscossione (es. invio e stampa bollettini, rendicontazione, ecc.)
    - Mero affidamento esterno di servizi
    - La riscossione rimane in capo all'ente
    - Affidamento: regole previste dal D.Lgs 163/2006

# La riscossione

- Procedura (art. 52, comma 5, D.Lgs 446/97)
  - Nel rispetto delle
    - normative U.E.
    - Procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali (procedura ad evidenza pubblica salvo rare eccezioni)
- Soggetti
  1. Soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 53 del D.Lgs 446/97 (*procedura ad evidenza pubblica*)
    - *Sono inclusi nella categoria gli agenti della riscossione (gruppo Equitalia)*

# La riscossione

2. Operatori di stati membri stabiliti in un paese della UE  
(procedura ad evidenza pubblica)
  - Che esercitano le attività suddette
  - Dotate di certificazione rilasciata dalla competente autorità dello Stato di stabilimento da cui risulta la sussistenza di requisiti equivalenti a quelli previsti dalla normativa di settore
3. Società di capitali interamente pubbliche a condizione che *(con convenzione – affidamento diretto)*

## **CONTROLLO ANALOGO**

- L'ente eserciti un controllo analogo sulla società a quello esercitato sui propri servizi

## **PREVALENZA ATTIVITA'**

- Che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente che la controlla

## **LIMITE TERRITORIALE**

- Che svolga la propria attività solo nell'ambito territoriale di pertinenza dell'ente che la controlla

# La riscossione

4. Società a capitale misto pubblico privato  
*(con procedura a evidenza pubblica)*
  - Iscritte nell'albo di cui all'art. 53 D.Lgs 446/97
  - Con soci privati scelti nel rispetto della disciplina e dei principi comunitari tra
    - » Soggetti iscritti all'albo ex art. 53 D.Lgs 446/97
    - » Operatori di altri stati membri con analoghi requisiti*(doppia procedura ad evidenza pubblica)*
  
- Mancata previsione delle forme associative  
(Consorzi, unioni di comuni, convenzioni,  
Esercizio associato di funzioni)
  
- Ritenute sempre ammissibili data la facoltà concessa  
dal D.Lgs 267/2000 agli enti di associarsi

# La riscossione

- Art. 14, comma 28, del DL 78/2010 impone a tutti gli enti sotto i 5000 abitanti di esercitare obbligatoriamente tutte le funzioni fondamentali in forma associata con convenzioni o unioni di comuni (oggi entro il 31/12/2015)
  - Funzioni fondamentali (art. 21, comma 3, della L. 42/2009): tra di esse è compresa la Funzione generale di amministrazione e controllo – servizio 4 gestione delle entrate tributarie e fiscali – dpr 194/96
- I consorzi sono aboliti con decorrenza dal 2011 ed efficacia dal rinnovo di ciascun Consiglio Comunale (art. 2, comma 186, let. e, della L. 191/2009)

# La riscossione

- **Strumenti di riscossione**

- Spontanea:

- Conti correnti postali
    - Ruolo
    - Tesoriere comunale
    - Sistema bancario
    - Modello F24
    - Altri canali di pagamento telematici

- Coattiva

- Ruolo
    - Ingunzione fiscale

# La riscossione

- Importo minimo in caso di riscossione diretta
  - Art. 1, comma 168, L. 296/06
    - Gli enti locali stabiliscono per ciascun tributo di propria competenza gli importi fino a concorrenza dei quali i versamenti non sono dovuti o non sono effettuati i rimborsi.
    - Applicazione dei principi dell'art. 25 della L. 27/12/2002, n. 289
    - Applicabilità del limite minimo di 12 euro nel caso di omessa deliberazione
    - Possibilità di derogare il limite minimo fissando un limite anche inferiore (Nota DPF Min Eco del 20/04/2007)

- **Strumenti di riscossione previsti dalla legge**

<b>Tributo</b>	<b>Riscossione spontanea</b>	<b>Riscossione coattiva</b>
IMU	F24 (art. 13 D.L. 201/2011)	Regolamento comunale
TARI	F24-Strumenti interbancari (art. 1, c.688, L. 147/13)	Regolamento comunale
TASI	F24-boll postale (art. 1, c.688, L. 147/13)	Regolamento comunale
TOSAP	Diretta (c/c postale) (art.50 D.Lgs 507/93)	Ruolo (art. 51 D.Lgs 507/93)
IMP PUBBL	Diretta (c/c postale – tesoriere) (art. 9 D.Lgs 507/93)	Ruolo (art.9 D.Lgs 507/93)



# La riscossione coattiva

- **TERMINE DI NOTIFICA DEL TITOLO ESECUTIVO**  
(COMMA 163, art. 1, L. 296/06)
  - In caso di riscossione coattiva la notifica del titolo esecutivo (cartella di pagamento, ingiunzione fiscale), deve avvenire entro il 31/12 del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo

# La riscossione

- Strumenti di riscossione coattiva: il ruolo
  - Elenco di debitori con l'indicazione degli importi da pagare
  - Efficacia esecutiva
  - Di esclusiva competenza di Equitalia spa (agente della riscossione)
  - Utilizzo limitato
    - ai casi previsti dalla legge (Ici-Tarsu-Tosap-ICP)
    - Nell'ipotesi di rapporti convenzionali in essere con i concessionari della riscossione alla data 01/10/2006
  - Utilizzo possibile solo fino al 30/06/15 (*art. 1, c. 642, L. 190/2014*)

# La riscossione

## – Strumenti di riscossione coattiva: l'ingiunzione fiscale

- Disciplina dettata dal RD 639/1910
- Funzione duplice
  - Titolo esecutivo
    - » Non richiede decreto ingiuntivo del tribunale per l'esecutività
    - » Efficacia esecutiva con la semplice sottoscrizione del funzionario responsabile
    - » Visto pretorile abrogato dall'art. 229 del D.Lgs 51/98
    - » Esecutiva di diritto con la semplice sottoscrizione
    - » Esecutiva dopo 30 giorni dalla notifica se non opposta
- Atto di precetto
  - Prodromico all'azione esecutiva

# La riscossione

## – Strumenti di riscossione coattiva: l'ingiunzione fiscale

### – Contenuto

- Individuazione del debitore
- Ragioni della pretesa creditoria
- Quantificazione delle somme dovute
- Intimazione dell'adempimento
- Termine e autorità alla quale proporre ricorso

### – Notifica

- A mezzo ufficiale giudiziario
  - Secondo le norme del cod. proc. Civile
- Notifica mediante servizio postale (legge 890/82)
  - Art. 10 L. 259/99: le norme sulla notificazione a mezzo posta dell'ufficiale giudiziario sono applicabili anche agli atti notificati dalla PA da parte dell'ufficio che li adotta
  - Art. 14 L. 890/82 (art. 20 L. 146/98): la notifica degli avvisi e degli atti che per legge devono essere notificati al contribuente può eseguirsi a mezzo posta direttamente dagli uffici finanziari.
- A mezzo messi notificatori speciali (L. 296/06)

# La riscossione

## – Ingiunzione fiscale “rafforzata”

- Utilizzo delle procedure di cui al titolo II del DPR 602/73 in quanto compatibili (DL. 70/2011)
  - Procedure di cui al DPR 602/73
    - » Pignoramento mobiliare
    - » Espropriazione immobiliare
    - » Pignoramento beni presso terzi
    - » Pignoramento crediti verso terzi (art. 2, c. 6, DL 262/06)
    - » Fermo amministrativo dei veicoli
    - » Iscrizioni ipotecarie

# La riscossione

- Azioni esecutive e cautelari (Titolo II Dpr 602/73)
- A seguito mancato pagamento della cartella entro 60 giorni dalla notifica l'agente avvia le azioni esecutive e cautelari
  - Condizione preliminari per l'avvio delle procedure (art. 1, c. 544, L. 228/2012)
  - Riscossione coattiva di debiti fino a € 1.000
  - Necessità di far precedere le procedure cautelari ed esecutive dall'invio **ALMENO 120 GG PRIMA** di una **COMUNICAZIONE** con il dettaglio delle iscrizioni a ruolo, inviata **PER POSTA ORDINARIA**

# La riscossione

- Azioni esecutive
  - Espropriazione mobiliare
  - Espropriazione presso terzi
    - Pignoramento di fitti o pigioni
    - Pignoramento crediti verso terzi
      - » Notifica al terzo debitore di atto di pignoramento, che tiene luogo dell'atto di citazione, contenente l'ordine di pagare le somme entro 60 gg se già scadute o alle rispettive scadenze
      - » Esclusi crediti impignorabili (pensioni, ecc.)
      - » **Atto redigibile anche da dipendente dell'agente della riscossione che non è ufficiale della riscossione**
    - Pignoramento di cose del debitore presso terzi
    - Espropriazione immobiliare (vietata per crediti di importo inferiore a € 20.000 – D.L. 16/2012) no per l'abitazione principale

# La riscossione

## – Azioni cautelari

- **Iscrizione di ipoteca** su immobili del debitore per un importo pari al doppio del credito per cui si procede
  - Prima dell'iscrizione di ipoteca obbligo per l'agente di notificare al proprietario dell'immobile una comunicazione (art. 7, comma 2, let. u-bis, DL 70/2011)
  - Con avviso al soggetto che trascorsi 30 giorni sarà iscritta ipoteca
  - Prodromica all'espropriazione immobiliare
  - Obbligatoria se l'importo del credito non supera il 5% del valore dell'immobile
  - L'agente della riscossione anche al solo fine di tutelare il credito può iscrivere **ipoteca** solo se l'importo complessivo del credito non è inferiore a 20.000 euro
- **Fermo amministrativo dei beni mobili registrati**



# La riscossione

## La riforma della riscossione

*(art. 10 Legge 23/2014)*

- Criteri della riforma della riscossione coattiva dei tributi locali
  - Creazione di un testo unico della riscossione coattiva
    - Revisione della disciplina dell'ingiunzione fiscale
    - Recepimento delle procedure e degli istituti previsti per la gestione dei ruoli, adattandoli alla peculiarità della riscossione locale
  - Semplificazione delle procedure di recupero dei crediti di modesta entità
  - Previsione di dispositivi facoltativi per gli enti di definizione agevolata dei crediti già avviati alla riscossione coattiva, con particolare riferimento a quelli di modesta entità unitaria
  - Assicurare competitività, certezza e trasparenza nel caso di esternalizzazioni e strumenti a garanzia della effettività e della tempestività dell'acquisizione diretta delle entrate da parte dell'ente locale, mediante
    - Revisione dei requisiti per l'iscrizione all'albo dei concessionari privati
    - Emanazione di linee guida per i capitolati e per i contratti di affidamento

# La riscossione

## La riforma della riscossione

*(art. 10 Legge 23/2014)*

- Criteri della riforma della riscossione coattiva dei tributi locali
  - Introduzione di controlli anche ispettivi
  - Pubblicizzazione anche on line dei contratti stipulati
  - Allineamento degli oneri e dei costi a quanto previsto dall'art. 17 del D.Lgs 112/1999
- Previsione dell'affidamento dei servizi nel rispetto della normativa europea
- Previsione dell'adeguata valorizzazione e messa a disposizione degli enti locali delle competenze
  - Tecniche
  - Organizzative
  - Specialistiche

in materia accumulate presso i concessionari privati e le società del gruppo Equitalia, anche attraverso un riassetto del gruppo

# La riscossione

## La riforma della riscossione

*(art. 10 Legge 23/2014)*

- Criteri della riforma della riscossione coattiva dei tributi locali
  - Definire delle iniziative per rafforzare in termini organizzativi all'interno degli enti locali le strutture e le competenze specialistiche utili ad accrescere le capacità complessive di gestione dei tributi e di accertamento e recupero delle somme evase
  - Individuare le misure per rafforzare all'interno degli enti locali le competenze specialistiche e le strutture necessarie per la gestione diretta della riscossione e per il controllo delle strutture esterne affidatarie, anche prevedendo forme associative
  - Riordinare la disciplina delle aziende pubbliche locali preposte alla riscossione ed alla gestione delle entrate in regime di affidamento diretto

# La riscossione

## La riforma della riscossione

*(art. 10 Legge 23/2014)*

- Criteri della riforma della riscossione coattiva dei tributi locali
  - Assoggettare la riscossione coattiva a regole pubblicistiche, prevedendo la possibilità di riscuotere i tributi e le altre entrate con il **ruolo**
    - Direttamente
    - Tramite società interamente partecipate
    - In via transitoria alle società del gruppo Equitalia, nelle more della riorganizzazione del gruppo, trasmettendo alle stesse informazioni idonee all'identificazione della ragione e della natura del credito, con l'idonea documentazione
  - Previsione di un codice deontologico delle società esterne che si occupano di riscossione e degli ufficiali della riscossione
  - Prevedere cause di incompatibilità per i rappresentanti legali, amministratori e componenti degli organi di controllo interno delle società affidatarie della riscossione